

ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale

Rapporto Conclusivo d'Ispezione Ordinaria

(valido come Relazione visita in loco ai sensi dell'ex art. 29-decies comma 5)

Attività ispettiva ex art. 29-decies del Dlgs 152/06 e s.m.i., comma 3

ITAL GREEN ENERGY S.R.L. E CASA OLEARIA ITALIANA S.P.A.
Installazioni interconnesse – impianti siti in Monopoli – (BA)

D.M.0000331 del 23/11/2016 (G.U. n. 12 del 16/01/2017)

Visita in loco effettuata dal 17 al 20 febbraio 2020

Data di emissione 30 giugno 2020

Indice

1	Premessa	3
1.1	Definizioni e terminologia	3
1.2	Finalità del presente Rapporto	4
1.3	Campo di applicazione.....	4
1.4	Autori e contributi del Rapporto	4
2	Impianto AIA Statale oggetto dell'Ispezione	5
2.1	Dati identificativi del gestore.....	5
2.2	Verifica pagamento tariffa del controllo ordinario e rapporto annuale di esercizio dell'impianto (se applicabile)	5
3	Evidenze oggettive, risultanze e relative azioni da intraprendere	6
3.1	Evidenze oggettive*.....	6
3.2	Risultanze e relative azioni da intraprendere**	31
4	Allegati	Errore. Il segnalibro non è definito.

1 Premessa

1.1 Definizioni e terminologia

Ispezione ambientale: (fonte direttiva) l'insieme delle azioni desunte dall'art.3, punto 22 della Direttiva 2010/75/UE del 24 novembre 2010, ivi compresi visite in sito, controllo delle emissioni e controlli delle relazioni interne e dei documenti di follow-up, verifica dell'autocontrollo, controllo delle tecniche utilizzate e adeguatezza della gestione ambientale dell'impianto, intraprese dall'Autorità competente per il controllo al fine di verificare e promuovere il rispetto delle condizioni di autorizzazione da parte delle installazioni, nonché se del caso, monitorare l'impatto ambientale di queste ultime.

Ispezione ambientale ordinaria: ispezione ambientale effettuata nell'ambito di un programma e in accordo a quanto previsto nell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29 decies comma 3, con oneri a carico del gestore.

Ispezione ambientale straordinaria: ispezione ambientale effettuata in risposta a reclami, durante indagini in merito a inconvenienti, incidenti e in caso di violazioni o in occasione del rilascio, del rinnovo o della modifica di un'autorizzazione; è considerata sinonimo di "*ispezioni straordinarie*" di cui all'art. 29-decies, comma 4, del D.Lgs.152/2006.

Non Conformità (mancato rispetto di una prescrizione): mancato rispetto di una prescrizione dell'AIA e/o di un requisito di legge ambientale di settore, se espressamente richiamati nell'AIA.

Comporta comunicazioni all'Autorità Competente, ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo del D.Lgs.152/06, con le relative proposte di misure da adottare che sono riconducibili ai seguenti livelli progressivi di severità in funzione della gravità della non conformità rilevata, in accordo a quanto specificato dell'articolo 29-decies comma 9:

- proposta di diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
- proposta di diffida e contestuale sospensione dell'attività autorizzata per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per l'ambiente;
- proposta di revoca dell'autorizzazione integrata ambientale e per la chiusura dell'impianto, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo e di danno per l'ambiente.

Comporta inoltre eventuale comunicazione all'Autorità Giudiziaria in caso di fattispecie che integrano sanzioni di natura penale.

Proposte all'Autorità Competente delle misure da adottare: (fonte art. 29 decies comma 6 D.Lgs.152/06 s.m.i. come modificato dal D.Lgs.128/10) sono eventuali rilievi del Gruppo Ispettivo che determinano una comunicazione specifica all'Autorità Competente circa le non conformità rilevate.

Violazioni della normativa ambientale: mancato rispetto di un obbligo legislativo non espressamente richiamato nell'atto autorizzativo e quindi non riconducibile al sistema sanzionatorio previsto dall'art. 29-quattordicesimo (ad esempio superamenti di limiti emissivi fissati dalle vigenti normative di settore, inottemperanze di prescrizioni discendenti da procedimenti di VIA, non osservanza delle disposizioni sui rischi di incidenti rilevanti di cui al D.Lgs.105/2015 - ex 334/99 e s.m.i.).

Condizioni di monitoraggio per il gestore: (definizione stabilita da ISPRA nell'ambito del sistema delle Agenzie Regionali): condizioni relative alle modalità di attuazione del PMC stabilite nell'ambito delle attività di controllo dall'autorità competente per il controllo (ad es. tecniche di esercizio, modalità attuative di autocontrolli, redazione di procedure ecc.).

Nella definizione di tali condizioni, l'Autorità Competente per il Controllo o Ente di Controllo, definisce generalmente anche i termini temporali entro i quali le stesse devono essere attuate / rispettate.

La definizione di tali condizioni non comporta necessariamente il riesame dell'AIA e a seguito della loro comunicazione da parte dell'Autorità Competente per il Controllo al gestore, diventano vincolanti per il gestore medesimo.

Criticità: (definizione stabilita da ISPRA nell'ambito del sistema delle Agenzie Regionali) evidenze di situazioni, anche connesse al contesto ambientale, che, pur non configurandosi come violazioni di prescrizioni dell'AIA o di norme ambientali di settore, generano un potenziale effetto o un rischio ambientale tali da richiedere l'individuazione di condizioni per il gestore atte a limitarne o prevenirne l'impatto.

1.2 Finalità del presente Rapporto

Il presente Rapporto conclusivo è stato redatto al fine di garantire la conformità a quanto richiesto dal comma 5 dell'art. 29-*decies* della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 46/2014.

1.3 Campo di applicazione

Il campo di applicazione del presente Rapporto è riconducibile alle attività di controllo prescritte in AIA per gli impianti industriali indicati nell'Allegato XII alla Parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e svolte ai sensi dell'art. 29-*decies* comma 3 del medesimo Decreto.

1.4 Autori e contributi del Rapporto

Il presente documento è stato redatto da ISPRA e contiene anche i contributi tecnici forniti da ARPA Puglia. Hanno svolto la visita in loco dal 17 al 20 febbraio 2020 i seguenti tecnici:

Per ISPRA:

Salvatore Servili	ISPRA
Mario Simonelli	ISPRA

Per ARPA Puglia:

Emanuela Laterza	Direzione Scientifica - Servizio TSGE
Lorenzo Angiuli	Direzione Scientifica Centro Regionale Aria
Annalisa Marzocca	Direzione Scientifica Centro Regionale Aria
Stefano Spagnolo	Direzione Scientifica Centro Regionale Aria
Francesco Busseti	Direzione Scientifica Servizio Acqua e Suolo
Michele Gesualdo	Dipartimento Provinciale di Bari – ARPA Puglia
Claudio Lofrumento	Dipartimento Provinciale di Bari – ARPA Puglia

Il seguente personale ARPA Puglia ha svolto attività di campionamento per la tematica scarichi idrici in data 19-20/02/2020:

Valeria De Pasquale	Dipartimento di Bari
Carmela Palmisano	Dipartimento di Bari

Il seguente personale ARPA Puglia ha svolto attività di campionamento per la tematica scarichi idrici in data 19-20/02/2020:

Emanuele Montedoro	Dipartimento di Bari
--------------------	----------------------

Il seguente personale ha svolto attività di laboratorio:

Francesca Ferrieri	Dipartimento di Bari
Marina Mariani	Dipartimento di Bari

2 Impianto AIA Statale oggetto dell'Ispezione

2.1 *Dati identificativi del gestore*

Ragione Sociale	Ital Green Energy s.r.l. - Impianto Casa Olearia Italiana s.p.a.
Sede stabilimento	Via Baione, 222 – 224 – Contrada Baione 70043 - Z.I. Monopoli (BA)
Gestore	Antonio Pecchia
Impianto a rischio incidente rilevante	NO
Sistemi di Gestione Ambientale	UNI EN ISO 14001:2015

Ulteriori informazioni sull'impianto oggetto della presente relazione, sono desumibili dalla domanda di AIA disponibile sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM), all'indirizzo www.aia/minambiente.it.

2.2 *Verifica pagamento tariffa del controllo ordinario e rapporto annuale di esercizio dell'impianto (se applicabile)*

Il GI ha acquisito copia dell'attestazione di avvenuto pagamento della tariffa relativa alle attività di controllo (Allegato 16 al verbale di svolgimento attività ispettiva). Si rileva che la tariffa versata non è comprensiva della componente relativa alle attività di campionamento ed analisi. Il Gestore si è riservato di versare la tariffa (Ta) dopo la chiusura dell'attività ispettiva e di inviare la relativa attestazione ad ISPRA, MATTM ed ARPA. Si ritiene che:

- il Gestore dovrà provvedere al pagamento della tariffa relativa alle attività di campionamento ed analisi eseguite nell'ambito della presente attività ispettiva (Ta) (**condizione n. 1**).

3 Evidenze oggettive, risultanze e relative azioni da intraprendere

3.1 Evidenze oggettive*

La visita in loco si è svolta nei giorni dal 17 al 20 febbraio 2020; il relativo verbale di svolgimento e chiusura delle attività è riportato in **Allegato 1** (di seguito “verbale d’ispezione”).

Nei verbali di ispezione in allegato sono descritte nel dettaglio le attività svolte nel corso della visita in loco. In particolare, le attività di verifica hanno riguardato i seguenti aspetti:

- condizioni per il gestore di cui alla relazione di visita in loco prot. ISPRA n. 65478/2018 (Ital Green Energy)
- condizioni per il gestore di cui alla relazione di visita in loco prot. ISPRA n. 60373/2019 (Casa Olearia Italiana)
- emissioni sonore;
- sistema di gestione ambientale;
- approvvigionamento di materie prime e rifiuti.

In data 18/02/2020 il GI ha eseguito un sopralluogo presso le seguenti aree:

- capannone di stoccaggio delle biomasse solide;
- sala di controllo della centrale BS1;
- area serbatoi 26A, 36A, 46A e 45;
- area serbatoi Day 1, 2, 3;
- area serbatoi Buffer 1, 2, 3;
- area di stoccaggio della sansa vergine e da essiccare;
- area del deposito temporaneo dei rifiuti n. 22 (Rifiuto in attesa di analisi)
- area del deposito temporaneo dei rifiuti n. 27 (CER 06 03 14)
- area del deposito temporaneo dei rifiuti n. 24 (CER 02 03 99)
- area serbatoi acqua grezza e demineralizzata;
- area dei serbatoi interrati di n. esano dell’impianto di estrazione (n. 13 della planimetria);
- area delle vasche interrate dell’olio extravergine.

Inoltre, in data 19/02/2020, il GI ha eseguito un sopralluogo presso le seguenti aree:

- area di stoccaggio della sansa vergine e da essiccare;
- area dell’unità di alimentazione del combustibile;
- punto di emissione E1-IGE;
- area serbatoi Buffer 1, 2;
- area serbatoi Day 1, 2, 3;
- area serbatoi acqua grezza e demineralizzata;
- sala di controllo della centrale BL2 (locale motori e locale turbina);
- sala controllo BS1;
- impianto di cristallizzazione;
- impianto di depurazione
- cabine SME BL2 e BS1;
- sale controllo SME BL2 e BS1.

L'elenco dei documenti acquisiti in sede di ispezione sono indicati nel verbale di svolgimento e chiusura delle attività è riportato in Allegato 1.

Nell'ambito delle attività ispettive sono state eseguite le seguenti attività di campionamento:

- 1) campionamento al pozzetto di raccolta delle acque meteoriche denominato SF3 IGE in data 20/02/2020;
- 2) campionamento al pozzetto di raccolta delle acque meteoriche denominato SF4 COI in data 20/02/2020;
- 3) campionamento al pozzetto di raccolta delle acque meteoriche denominato SF9 COI in data 20/02/2020;
- 4) campionamento al punto di emissione E1-IGE-BS1 in data 26/02/2020.

I relativi verbali di campionamento sono riportati in **Allegato 2**.

Gli esiti analitici sono riportati in **Allegato 3**.

ITAL GREEN ENERGY

Gestione degli sfalci di potatura non classificati rifiuti, utilizzati presso BS1.

Nel capannone di stoccaggio delle biomasse solide, come da verbale d'ispezione (pagina 7-9/32), il GI ha rilevato la presenza di cumulo non identificato tramite cartellonistica apposta direttamente sul cumulo, che il Gestore ha dichiarato essere "sfalci di potatura" non classificati come rifiuti. In merito, il Gestore ha evidenziato che l'identificazione delle aree di stoccaggio è indicata nella planimetria posizionata in prossimità dell'ingresso del capannone (Allegato 10 al verbale d'ispezione).

A tale proposito, si rileva che la planimetria non consente l'identificazione "univoca" del combustibile come previsto dalla prescrizione 58 del DM 331/2016, punto 2 (pag. 255), poiché è riportata la generica dizione "biomassa non rifiuto", sia per l'area dove si trovavano gli sfalci di potatura, sia per la sansa disoleata. Per la sansa disoleata, comunque, era presente un cartello identificativo in prossimità del cumulo (cfr. report fotografico in allegato 35 al verbale d'ispezione). Con riferimento al cumulo degli sfalci di potatura, il GI ha chiesto al Gestore di indicare la precisa tipologia di biomassa tra quelle elencate a pagina 11 del PMC. Il Gestore ha dichiarato che si tratta della biomassa di cui alla *lettera b)*, ossia *"Materiale vegetale prodotto da trattamento esclusivamente meccanico, lavaggio con acqua o essiccazione di coltivazioni agricole non dedicate"*. Il Gestore ha spiegato che la verifica relativa alla classificazione viene eseguita riportando nel DDT la provenienza da terreno agricolo coltivato a uliveto o frutteto e specificando i suoi riferimenti catastali. Inoltre, il Gestore ha riferito che viene stipulato un contratto per ogni fornitore. Il GI ha preso visione, a campione, del contratto con *Ital Bio Energy Società Coop. Agricola*. Il GI ha chiesto ed acquisito copia delle bolle del giorno 11.02.2020 (Allegato 10 al verbale d'ispezione) ai fini della verifica degli adempimenti sulla tracciabilità e registrazione delle biomasse.

Il GI ha chiesto se il Gestore disponga di una procedura per la caratterizzazione dei predetti "sfalci di potatura" e se, e con quale frequenza, sono effettuate verifiche analitiche di non pericolosità e di qualità del combustibile. Il Gestore ha dichiarato che non vengono eseguite verifiche analitiche e di qualità dei soli sfalci di potatura, in quanto, sono visivamente evidenti le caratteristiche merceologiche ed in quanto non prescritto dall'AIA e dal D.Lgs. n. 152/06. Quanto detto dal Gestore trova conferma nella Procedura POA/03 *"Gestione delle biomasse usate come combustibili"* (allegato 12-d al verbale), nella quale non sono previsti campionamenti ed analisi per gli sfalci di potatura. A tale proposito, si ritiene di non poter concordare con il Gestore poiché, al contrario, la prescrizione 58 del DM 331/2016 (pag. 255) prevede l'implementazione di un piano di campionamento per la verifica dei requisiti per tutte le biomasse qualificate come combustibile ai sensi della sezione 4, parte V dell'allegato X alla parte V del D.Lgs 152/06. In prima istanza il piano di campionamento per gli sfalci di potatura dovrebbe essere finalizzato alla verifica di non pericolosità, considerato che, ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 art. 185 *"Esclusioni dall'ambito di applicazione"*, lettera f), non rientrano nel campo di applicazione della disciplina dei rifiuti *"paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali, nonché gli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico dei comuni, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana"*. Non si comprende, inoltre, come sia possibile non analizzare nemmeno il principale parametro di processo, ossia il PCI. Per i rilievi sopra elencati, si rileva la violazione della prescrizione n. 58 (pag. 255 del PIC) del DM 331/2016 (violazione amministrativa n. 1) poiché:

- non è stato implementato ed eseguito un piano di campionamento per la verifica dei requisiti degli sfalci di potatura non classificati rifiuti.
- il cumulo degli sfalci di potatura non è univocamente identificato.

Si ritiene, pertanto, che il Gestore debba provvedere all'attuazione delle seguenti azioni correttive:

- **aggiornamento della procedura POA/03, integrando un paragrafo che prevede il campionamento degli sfalci di potatura per la verifica della non pericolosità ai sensi del regolamento CLP, determinando la concentrazione delle sostanze pertinenti classificate pericolose, e per la verifica dei principali parametri funzionali al processo di combustione. I campionamenti devono essere almeno annuali per ogni fornitore.**
- **il cumulo degli sfalci di potatura dovrà essere identificato da un apposito cartello che riporti la denominazione univoca, ossia una specifica denominazione elencata nella sezione 4 della parte V dell'allegato X alla parte V del D.Lgs 152/06. Si chiede di inviare foto del cumulo con cartello identificativo.**

A tal fine, si ritiene che il Gestore debba inviare copia della procedura POA/03 revisionata e documentazione fotografica attestante l'esecuzione della misura correttiva di cui al punto b) entro 30 giorni dal ricevimento della relazione di visita in loco (proposta di diffida n. 1).

Nel corso del sopralluogo del 18/02/2020, il GI ha rilevato che dalla sommità del cumulo degli "sfalci di potatura" provenivano vapori attribuibili a verosimili processi biologici di degradazione della massa organica. È, infatti, possibile che a causa dei processi biologici esotermici la temperatura interna del cumulo sia aumentata con conseguente evaporazione dell'umidità. Su richiesta del GI, in data 19/02/2020, il cumulo è stato smassato. Ai sensi della Procedura POA/03 "*Gestione delle biomasse usate come combustibili*" è prevista una verifica settimanale dei depositi, ma per quanto accertato, l'ultima ispezione interna del Gestore non ha rilevato problemi. Considerato che deve essere evitato che il cumulo di sfalci di potatura possa sviluppare reazioni biologiche, **si ritiene che:**

- **il Gestore debba revisionare la procedura POA/03 prevedendo l'incremento del numero di ispezioni periodiche da una a due volte a settimana ed il rivoltamento periodico del cumulo (proposta di condizione per il Gestore)**

Gestione "olio vegetale da terre" presso BL2.

Il GI ha acquisito copia della documentazione attestante i quantitativi di combustibili, per l'anno 2019, presso BL2, Tabella 1C di pag. 8 del PMC (Allegato 12 al verbale d'ispezione). Tra i combustibili elencati figura anche "olio vegetale da terre" e "grassi animali". Il Gestore ha dichiarato che l'olio vegetale da terre è stato ritirato fino al mese di gennaio 2019, mentre, a partire dal mese di novembre 2019, è stato ritirato olio di mais. Il GI ha acquisito copia dei 4 ordini del suddetto olio vegetale da terre di gennaio 2019 e dell'autorizzazione dell'impianto di recupero rifiuti Lepori che fornisce tale combustibile (Allegato 12a al verbale d'ispezione). Il GI ha anche acquisito copia dei certificati analitici attestanti la conformità dei combustibili olio vegetale da terre, insieme alla tabella dei controlli interni (Allegato 12a al verbale di svolgimento attività ispettive).

Dalla documentazione esaminata, si evince che la denominazione "olio vegetale da terre" inserita nella tabella 1C di pag. 8 del PMC è imprecisa perché in tutti gli altri documenti dell'allegato 12A, il combustibile è invece denominato "miscela di oli vegetali ad uso energetico". L'impianto Lepori, come si evince dall'Allegato Tecnico, parte integrante dell'Autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Piacenza, è un impianto di recupero rifiuti autorizzato all'operazione R9 (recupero Oli). Il codice EER 020399, generalmente usato per le terre decoloranti o filtranti, è autorizzato presso l'impianto, ma si tratta di uno tra i molti codici dei rifiuti che possono essere trattati, tra i quali sono compresi anche oli minerali e animali e anche rifiuti pericolosi. L'impianto, da autorizzazione, produce diverse tipologie di prodotti non classificati come rifiuti, tra le quali anche "biomassa combustibile (bioliquido) ex UNI 11163/09". Il GI ha acquisito, a campione, i seguenti certificati:

- n°DDT 4 relativo al campione di "miscela oli vegetali ad uso energetico" della ditta Lepori datato 07/01/2019 (quantità 30360)
- n°DDT 9 relativo al campione di "miscela oli vegetali ad uso energetico" della ditta Lepori datato 08/01/2019 (quantità 29740)
- n°DDT 10 relativo al campione di "miscela oli vegetali ad uso energetico" della ditta Lepori datato 08/01/2019 (quantità 28580)
- n°DDT 11 relativo al campione di "miscela oli vegetali ad uso energetico" della ditta Lepori datato 08/01/2019 (quantità 29860)

Inoltre, il GI ha acquisito il registro dei quantitativi di biomassa "miscela oli vegetali ad uso energetico" acquisita dalla ditta Lepori dal 21/08/2018 al 17/01/2019 con i valori dei parametri acidità, umidità ed impurezze associati ad ogni DDT. Inoltre, il Gestore ha fornito copia della lettera inviata dalla ditta LEPORI all'Amministrazione Provinciale di Varese del 16/11/2015 nella quale, in riferimento all'autorizzazione n.2037 del 21/08/2015, la stessa precisa di essere autorizzata a gestire e trattare presso il proprio insediamento "*oli vegetali esausti identificati dai codici CER 02.03.04 (scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione) e 20.01.25 (oli e grassi commestibili), riconducibili alle tipologie di cui al DM 05/02/1998 e s.m.i. (Allegato 1, suballegato1) e dal codice CER 02.03.99 (morchie, fondami di serbatoi, scarti di raffinazione dell'industria degli oli e dei grassi vegetali)*" e che "*i suddetti rifiuti sono sottoposti ad attività di recupero (R9) al fine di ottenere prodotti quali distaccanti per l'edilizia, materiali per le industrie saponiere, argilla espansa, oli rigenerati conformi alla classe C della norma UNI/TS 11163 per la produzione di biodisel o per l'alimentazione quale*

combustibile per le centrali termoelettriche". Quanto detto risulta confermato dalla relativa AIA rilasciata dalla Provincia di Varese con provvedimento n.2037 del 21.08.2015.

La norma UNI 11163:2018 definisce le specifiche degli oli e grassi animali e vegetali e dei loro intermedi e derivati, nonché degli oli e grassi esausti recuperati ai fini dell'utilizzo energetico ed individua specifiche classi (cfr. Paragrafo 5 - Prospetto 2) in funzione dei valori di specifici parametri (quali densità, viscosità, contenuto d'acqua, ceneri, ecc.) ed i metodi normalizzati di analisi da utilizzarsi per definire i valori dei predetti parametri. Si evidenzia che i registri dei quantitativi di biomassa "miscela oli vegetali ad uso energetico" acquistati dalla ditta Lepori dal 21/08/2018 al 17/01/2019 indicano i soli valori dei parametri acidità, umidità ed impurezze associati ad ogni DDT (Allegato 12A); tali documenti non risultano esaustivi rispetto a quelli indicato nel prospetto 2 della norma UNI11163:2018.

Pertanto, si ritiene che:

- il Gestore debba fornire evidenza del possesso dei certificati di caratterizzazione della "miscela di oli vegetali ad uso energetico" in conformità alla norma UNI11163:2018 relativi ai DDT n.4, 9, 10 e 11 in cui sia indicata la classe della miscela determinata secondo i criteri definiti dalla medesima norma tecnica entro 15 giorni dal ricevimento della relazione di visita in loco (**proposta di condizione per il gestore**); in assenza della documentazione richiesta si ritiene di procedere all'accertamento della violazione amministrativa e conseguente proposta di diffida all'A.C..

Gestione "grassi animali grezzi e raffinati" presso BL2

Il GI ha chiesto precisazioni in merito all'utilizzo dei grassi animali come combustibile ed il Gestore ha fornito copia dei documenti riportati in Allegato 12C al verbale di svolgimento attività ispettive. Con determinazione dirigenziale 824 del 02/10/2018, il Servizio Promozione della Salute e del Benessere rilasciata della Regione Puglia (Allegato 12c al verbale d'ispezione) ha attribuito, "ai sensi del Regolamento CE 1069/2009, il Riconoscimento Comunitario Definitivo con APPROVAL NUMBER ABP 4861 OCOMBTB 3, alla Ditta ITAL GREEN ENERGY s.r.l. con impianto sito nel Comune di Monopoli (BA) in via Baione n.200, per l'impianto di combustione di grasso fuso di Cat.3 in motore endotermico per la produzione di energia elettrica". Tale provvedimento indica genericamente "motore endotermico per la produzione di energia elettrica" non facendo alcun riferimento agli impianti BL1 e/o BL2.

Il Paragrafo 4.4.6 del PIC indica le tipologie di biomassa liquida utilizzata nella centrale BL1 e tra queste sono indicati i "grassi animali grezzi e raffinati". In sede di ispezione, il Gestore ha comunicato che l'impianto BL1 è fermo; tale condizione è confermata da quanto indicato nella documentazione acquisita in Allegato 18 al verbale di svolgimento attività ispettiva relativa ai dati di produzione dell'anno 2019. Nel verbale di ispezione dei giorni 18-20 aprile 2018 (prot. ARPA n.26335/2018) il Gestore dichiarava che i motori della centrale BL1 erano fermi in quanto era finito il periodo incentivante CIP6/92.

Il Paragrafo 4.5.6 del PIC indica che "le biomasse liquide che alimentano i 6 motori della centrale BL2 sono costituite da oli e grassi vegetali appartenenti, secondo quanto affermato dal Gestore in sede di domanda, alle tipologie di cui ai punti a) e b) alla Parte II, Sezione 4 dell'Allegato X alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i."

La tipologia e provenienza delle biomasse indicate ai punti a) e b) della Sezione 4 alla Parte II dell'Allegato X alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i, sono:

- a) materiale vegetale prodotto da coltivazioni dedicate;
- b) materiale vegetale prodotto da trattamento esclusivamente meccanico, lavaggio con acqua o essiccazione di coltivazioni agricole non dedicate.

La norma UNI/TS 11163:2009, indicata dal Gestore, risulta essere stata ritirata e sostituita con la norma UNI 11163:2018 "Biocombustibili liquidi - Oli e grassi animali e vegetali, loro intermedi e derivati e oli e grassi esausti recuperati - Classificazione e specifiche ai fini dell'impiego energetico o per la produzione di biodiesel"; tale norma definisce la classificazione degli oli e grassi animali e vegetali, dei loro principali intermedi e derivati nonché degli oli e grassi esausti recuperati ai fini del loro utilizzo quali combustibili per la produzione di energia o materie prime per la produzione di biodiesel. Tale norma UNI 11163:2018 prevede che, esclusivamente ai fini della produzione di energia, gli "oli e grassi animali" e gli "oli e grassi vegetali" sono da considerarsi equivalenti. La prescrizione n. 11 del PIC stabilisce che "l'utilizzo di materie prime differenti da quelle riportate nella domanda di AIA è vincolato ad esplicita autorizzazione da parte dell'Autorità Competente, quale modifica dell'attuale processo produttivo, in ottemperanza alla procedura di cui all'art.29nonies del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i." Pertanto, in considerazione del fatto che l'impianto BL1 risulta fermo e di quanto prescritto al punto 11 del PIC, si rileva che il Gestore non è autorizzato all'utilizzo di "grassi animali grezzi e raffinati" nella centrale BL2 e che la mancata comunicazione di modifica dell'AIA ai sensi dell'art. 29nonies, comporterebbe l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 29quattordices, comma 5 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.¹ per modifica non sostanziale ovvero del comma 6 qualora l'A.C. ritenga che trattasi di modifica sostanziale, (violazione ambientale).

¹ La valutazione della tipologia di modifica, sostanziale o non sostanziale, è in capo all'Autorità Competente ai sensi dell'art. 29nonies del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i..

Tuttavia, in considerazione che l'utilizzo di "grassi animali grezzi e raffinati" è già autorizzato nella centrale BL1 e che la medesima tipologia di biomassa se utilizzata nella centrale BL2 presumibilmente non comporta un maggiore inquinamento ambientale, si ritiene di non proporre direttamente la diffida ma bensì di la seguente condizione:

- **il Gestore dovrà immediatamente interrompere l'utilizzo di biomassa liquida di "grassi animali grezzi e raffinati" inviando formale comunicazione agli Enti di Controllo ed all'Autorità Competente (condizione per il Gestore).**

Qualora il Gestore intenda nuovamente utilizzare biomassa liquida di "grassi animali grezzi e raffinati" presso l'impianto BL2, egli dovrà presentare all'Autorità Competente richiesta di modifica dell'AIA ai sensi dell'art.29onies del D.Lg. n. 152/06 e s.m.i..

Manutenzione

Il GI ha acquisito copia dell'elenco dei serbatoi a pressione atmosferica elaborato dal Gestore ed ha rilevato che ogni serbatoio non è identificato univocamente. Al fine di garantire la corretta implementazione di un adeguato programma di manutenzione, come previsto alla prescrizione n. 61 del PIC, **si ritiene che:**

- **il Gestore debba procedere l'identificazione univoca di tutti i serbatoi presenti nell'area delle installazioni oggetto di AIA (DM n.331/2016) (proposta di condizione per il gestore).**

Il GI ha acquisito copia della "Relazione Finale Controlli NDT", rif. 052/18 del 30.11.2018 (Allegato 3 del Verbale di svolgimento attività ispettiva) relativa agli esiti dei controlli non distruttivi eseguiti sui serbatoi di stoccaggio relativi agli impianti produttivi BS1, BL1 e BL2 in cui si legge che i serbatoi "non hanno riscontrato la presenza di difetti a seguito dei controlli non distruttivi"; in riferimento al serbatoio DAY1, installato c/o la centrale BL2, visivamente deformato nella parte superiore, si legge che "al controllo spessimetrico non presenta fenomeni di sottospessore e al controllo con liquidi penetranti non si evidenziano cricche e difetti sulle saldature circonferenziali e radiali di accoppiamento delle virole".

Si evidenzia che i certificati allegati alla predetta relazione sono stati emessi in conformità alla norma UNI 10204 che definisce i "differenti tipi di documenti di controllo forniti al committente, in accordo con i requisiti dell'ordine, per la consegna di tutti i prodotti metallici, per esempio lamiere, fogli, barre, forgiati, getti, indipendentemente dal loro metodo di produzione".

In allegato alla suddetta relazione, è riportato il "Quadro riassuntivo della frequenza di controllo dei serbatoi di stoccaggio", rif. 052/18 del 30.12.2018, in cui sono riportate le frequenze dei controlli periodiche pari a 5 anni per tutti i serbatoi oggetto di controllo.

Dal confronto tra i report dei controlli non distruttivi allegati alla predetta "Relazione Finale Controlli NDT" e l'elenco dei serbatoi acquisito in sede di ispezione (Allegato 2 al verbale di svolgimento attività ispettiva), si riscontrano difformità in relazione alla capacità indicata per i serbatoi Buffer Tank 1, DAY1 BL2, Urea Liquida BL2 e Urea Solida 1 BL2 e Urea Solida BL2.

Pertanto, si ritiene che:

- **il Gestore, a valle dell'identificazione univoca di tutti i serbatoi presenti nell'area dello stabilimento, ivi compresi i serbatoi interrati, debba aggiornare l'elenco dei serbatoi di stoccaggio (comprensivo di indicazione della sostanze stoccate e relativa capacità) e trasmetterlo all'Autorità di Controllo entro 30 giorni dalla ricezione della relazione di visita in loco (proposta di condizione per il gestore).**

Nel corso delle attività di sopralluogo eseguite in data 18/02/2020, il GI ha riscontrato l'avvenuta realizzazione del bacino di contenimento dei serbatoi di acque grezza e di acque demineralizzata in riscontro a quanto indicato nella Relazione ISPRA n. 65478/2018.

Il GI ha chiesto al Gestore se, successivamente alla comunicazione del Gestore del 08/11/2018, siano state effettuate valutazioni ai fini dell'identificazione di tutte le aree interessate dalla possibile ricaduta di materie prime e/o di prodotti finiti/intermedi, suscettibili di arrecare impatto all'ambiente, unitamente alle informazioni in merito alla loro impermeabilizzazione e segregazione, di cui al punto 13) del Paragrafo 9.1.2 del PIC. Il Gestore ha dichiarato di aver inviato la planimetria con l'identificazione delle aree suscettibili di possibili ricadute in data 28/12/2018. Tale relazione del Gestore del 28/12/2018 (acquisita al protocollo ARPA Puglia con n. 0000738 del 07/01/2019) è corredata delle planimetrie di identificazione delle interessate dalla possibile ricaduta di materie prime e/o di prodotti finiti/intermedi, suscettibili di arrecare impatto all'ambiente (Allegati 19, 20 e 21 al verbale di svolgimento attività ispettiva) e della relazione "Identificazione delle aree interessate alle operazioni di carico/scarico" datata 08/11/2018 (Allegato 22 al verbale di svolgimento attività ispettiva).

In considerazione di quanto prescritto dal PIC relativo al procedimento ID 629_1006 riguardante l'iter istruttorio della relazione di riferimento che prevede che il gestore avrebbe dovuto presentare un aggiornamento della relazione di riferimento completa dei contenuti minimi di cui all'Allegato 2 al D.M. 272/2014 entro il 21/12/2017, il GI ha chiesto informazioni al Gestore in merito allo stato di aggiornamento della relazione di riferimento. Il Gestore ha comunicato di

aver inviato al MATTM la documentazione a marzo 2018 e che, ad oggi, non è stato comunicato l'avvio del procedimento di riesame. Quanto detto è confermato anche dalle informazioni riportate nel portale "Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali" gestito dal MATTM. **Si chiede al MATTM di avviare il procedimento istruttorio ID 629_1006 relativo all'aggiornamento della relazione di riferimento (Proposta all'Autorità Competente delle misure da adottare).**

Emissioni Convogliate

Nel corso della visita ispettiva ordinaria eseguita nel mese di febbraio 2020, il GI ha verificato la corretta gestione degli SME afferenti ai camini COI da parte del Gestore; in particolare, è stato effettuato un sopralluogo presso le cabine SME afferenti ai camini E5-IGE ed E10-IGE dell'impianto BL2.

Sopralluogo presso le cabine SME dei camini di BL2:

- a fianco alla cabina SME titolare (o ordinaria o primaria o master) del camino E5-IGE sono presenti le cabine titolari dei camini E6-IGE ed E7-IGE, nonché, un'ulteriore cabina SME di back up (o secondaria o Slave) da utilizzare in caso di guasto o disservizi degli SME titolari E5-IGE, E6-IGE ed E7-IGE;
- a fianco alla cabina SME titolare del camino E10-IGE è presente la cabina SME di back-up utilizzata in caso di guasto o disservizi dello SME titolare E10-IGE;
- le nuove cabine SME titolari dei camini E8-IGE ed E9-IGE non erano state consegnate all'azienda e, pertanto, risultavano non attive al momento dell'ispezione. I dati SME dei camini E8-IGE ed E9-IGE sono provvisoriamente comunque monitorati utilizzando le cabine SME di back-up a servizio dei camini E5-IGE, E6-IGE ed E7-IGE non utilizzate. Nel caso di disservizi sugli SME dei camini E5-IGE, E6-IGE ed E7-IGE o del camino E10-IGE le rispettive cabine SME di back-up garantiscono prioritariamente il monitoraggio dei dati di tali camini principali;
- le QAL2 previste ai sensi della norma tecnica UNI EN 14181 sono state implementate sia presso le cabine SME titolari che in quelle di back-up;
- il Gestore ha definito un criterio e/o una modalità di passaggio (switch) dal monitoraggio delle emissioni tramite gli SME titolari a quelli di back-up. In caso di guasto/anomalia di almeno una misura di un parametro emissivo, il gestore effettua simultaneamente lo switch dell'intera cabina analisi dal titolare al back-up: questo comporta l'acquisizione di tutti i parametri emissivi estrattivi dalla cabina di back-up, anche per i parametri regolarmente funzionanti, e non del solo guasto/anomalia. A riguardo **si segnala la necessità che:**
 - **il Gestore rivedi e modifichi la procedura di gestione degli SME in occasione di disservizi degli strumenti di misura SME in quanto si ritiene non corretto (e giustificabile) sostituire uno o più strumenti di misura SME regolarmente funzionanti a causa di problemi legati ad un singolo strumento; si ritiene altresì che procedura revisionata dovrà essere recepita nella prossima revisione del Manuale SME (proposta di condizione per il Gestore).**

Sopralluogo presso la sala controllo SME dei camini dell'impianto BL2:

- dall'analisi dei test di sorveglianza settimanale QAL2 di tutti gli inquinanti monitorati in continuo afferenti ai camini del BL2 si è rilevato che, per alcuni inquinanti (NOx e Polveri del camini E5-IGE, Poveri del camino E6-IGE, CO, COT e Polveri del camino E10-IGE) sono state superate le soglie del 5% e/o del 40% dei range settimanali QAL2 previsti dalla norma tecnica UNI EN 14181 e per tale ragione devono essere ripetute le QAL2 entro sei mesi dalla data del supero delle soglie. Il Gestore ha comunicato che le nuove QAL2 sono state effettuate nei mesi di dicembre 2019 e gennaio 2020; **si ritiene opportuno che:**
 - **il Gestore trasmetta ad ARPA Puglia la relazione finale QAL2 e comunichi la data di implementazione a sistema dei nuovi parametri delle rette di taratura. (proposta di condizione per il Gestore)**

In considerazione delle verifiche eseguite, **si ritiene opportuno che il Gestore:**

- **invii agli Enti di Controllo le relazioni periodiche QAL2, IAR-AST relative a tutti gli SME degli impianti BL2 e BS1 (proposta di condizione per il Gestore);**
- **informi gli Enti di Controllo, in particolare ARPA Puglia, in merito programmazione delle date di svolgimento delle manutenzioni periodiche (QAL2 e le IAR-AST) previste sugli SME ai sensi norma tecnica UNI EN 14181 con congruo anticipo (almeno con 15gg prima) al fine di poter consentire le opportune verifiche (proposta di condizione per il Gestore);**
- dagli esiti dell'analisi del software SME, dei dati e delle relative elaborazioni, dei test di sorveglianza settimanale QAL2, dei report QAL2 e QAL3 e degli altri argomenti presi in esame nel corso delle visite ispettive, si ritiene che lo SME è gestito conformemente alla norma tecnica UNI EN 14181;
- il portale SME dei camini afferenti all'impianto BL2 non riportano la sezione dedicata alla QAL2 che invece è stata implementata nel portale SME del camino E1-IGE dell'impianto BS1. **Si richiede che:**

- il Gestore debba provvedere all'implementazione della sezione QAL2 presso tutti i portali SME di IGE analogamente a quanto effettuato per il camino E1-IGE (proposta di condizione per il Gestore);
- dall'analisi della documentazione relativa ai registri di manutenzione e gestione degli SME (scadenziari, brogliaccio, interventi, ecc.), si rileva la necessità che il Gestore debba predisporre un unico registro di gestione degli SME in cui siano evidenziate le manutenzioni ordinarie e straordinarie e di tutti gli ulteriori interventi eseguiti sugli SME (proposta di condizione per il Gestore);
- in riferimento alle comunicazioni effettuate dal Gestore sui superamenti dei VLE riscontrate tramite gli SME, si ritiene necessario chiedere al Gestore di provvedere a:
 - implementare procedure specifiche per la gestione dei superamenti che dovranno essere inserite nella prossima revisione del manuale SME (proposta di condizione per il Gestore);
 - predisporre una specifica procedura per la definizione delle modalità di elaborazione di una dettagliata relazione tecnica dei superamenti dei VLE da inviare all'A.C., agli Enti di Controllo e agli Enti locali direttamente interessati (Comune, ASL, ecc.) entro i successivi 10 giorni dalla data del superamento; tale procedura dovrà inoltre essere recepita nella prossima revisione del Manuale di Gestione dello SME (proposta di condizione per il Gestore);
- dall'analisi dei report SME, pubblicati c/o i portali web dei vari camini degli impianti BL2 e BS1, dei tracciati dati (elementari e medi – c.d. tracciati “4343”) trasmessi quotidianamente ad ARPA Puglia, si ritiene opportuno che:
 - il Gestore effettui un incontro tecnico con ARPA Puglia finalizzato a definire le modalità di elaborazione dei report SME e di gestione dei relativi portali web entro 90 giorni dal ricevimento della relazione di visita in loco; a tal fine, il Gestore dovrà inviare specifica comunicazione ad ARPA Puglia entro i 30 giorni successivi alla ricezione della relazione di visita in loco al fine di concordare le date e modalità dell'incontro tecnico (proposta di condizione per il Gestore).

Sopralluogo presso le cabine SME del camino E1-IGE dell'impianto BS1:

Il GI ha riscontrato che, alla base del camino E1, sono presenti due cabine SME denominate “linea A” (SME titolare o primario o master) e “linea B” (SME secondario o slave). La cabina SME “linea B” è stata implementata nell'anno 2003, mentre la cabina SME “linea A” è stata implementata nell'anno 2012. In occasione di guasti/anomalie o di manutenzione predittive o interventi QAL2, IAR/AST e QAL3, il Gestore effettua lo switch dalla “linea A” alla “linea B” ed, al termine dei lavori, provvede al ripristino della “linea A” primaria.

Le QAL2, previste ai sensi della norma tecnica UNI EN 14181, sono implementate sia presso la cabina SME titolari (Linea A) che in quelle di Back-up (Linea B).

Sopralluogo presso la sala controllo SME del camino E1 dell'impianto BS1:

Il Gestore ha implementato due server SME gemelli con differenti elaborazioni dei dati al fine di ottemperare al monitoraggio ed alle elaborazioni previste ai sensi dell'AIA e della Parte IV del D.Lgs. n.152/06. Le differenze illustrate tra i due server riguardavano solo l'output delle elaborazioni; pertanto, si ritiene che potrebbero essere gestite da un unico Server.

Dall'analisi del software SME, dei dati e delle relative elaborazioni, dei test di sorveglianza settimanale QAL2, dei report QAL2 e QAL3 e delle verifiche eseguite nell'ambito della presente attività ispettiva, si rileva che lo SME è gestito conformemente alla norma tecnica UNI EN 14181;

In merito alla gestione dei registri di manutenzione, dei superamenti dei valori limite ed alle comunicazioni afferenti gli SME, si ribadisce quanto detto con riferimento agli SME dell'impianto BL2, pertanto, si ritiene di proporre le medesime condizioni per il gestore indicate al paragrafo “Sopralluogo presso la sala controllo SME dei camini dell'impianto BL2” (proposta di condizione per il Gestore).

Comunicazioni di Superamento dei VLE da gennaio 2020 a maggio 2020

Si riportano, nella seguente Tabella, i superamenti dei valori limite di emissione registrati dagli SME e comunicati dal Gestore nel periodo da gennaio 2020 a maggio 2020.

Data	Camino	Parametro	Tipo supero	Data Comunicazione Gestore
11/01/2020	E5	NOx	Orario	13/01/2020
15/01/2020	E10	PTS	Orario	16/01/2020
23/01/2020	E10	COT	Orario	24/01/2020
01/02/2020	E10	COT	Orario	03/02/2020
01/02/2020	E10	COT	Giornaliero	03/02/2020

06/02/2020	E6	NOx	Orario	07/02/2020
06/02/2020	E6	NOx	Orario	7 feb.
22/02/2020	E10	NOx	Orario	25 feb.
25/02/2020	E6	NOx	Orario	28/02/2020
08/05/2020	E7	NOx	Orario	11/05/2020

Tutti i superamenti dei VLE dei camini riportati nella predetta Tabella rientrano nel range del 5% del numero di superamenti ammissibili nel corso dell'anno ai sensi della normativa vigente e dall'AIA.

In riferimento al superamento del VLE orario (1^a ora per il parametro NOx, pari a 797.05 mg/Nm³ a fronte del VLE orario pari a 150 mg/Nm³) registrato in data 08/05/2020, il Gestore ha trasmesso la "ANALISI DEI SUPERAMENTI DEL GIORNO 08 MAGGIO 2020" in data 11/05/2020 con cui ha comunicato che tale superamento "è stato causato da una problematica sull'apparato di regolazione della portata dell'agente riducente. L'anomalia è stata superata con la sostituzione del componente presente".

Emissioni Odorigene

Condizioni indicate nella relazione di visita in loco post controllo ordinario eseguito nel 2018, prot. ISPRA n. 65478/2018.

Prescrizione n. 24 e n. 25 (§ 9.1.4. pag. 250 del PIC).

In sede di visita ispettiva ordinaria eseguita nell'annualità 2020, il GI ha chiesto al Gestore informazioni circa l'implementazione ed attuazione del programma LDAR in ottemperanza alle prescrizioni n. 24 e n. 25 del PIC che di seguito si riportano:

24) Il Gestore deve trasmettere all'Autorità di controllo entro 6 mesi dal rilascio del provvedimento AIA, un programma di manutenzione periodica finalizzato al controllo delle perdite (emissioni fuggitive) e alle relative riparazioni (Leak Detection and Repair). Tale programma dovrà essere implementato secondo le modalità indicate nel PMC e presentato all'Autorità di Controllo.

25) Un dettagliato programma, comprendente i protocolli di ispezione e intervento dovrà essere trasmesso all'Autorità di controllo entro 6 mesi dal rilascio del provvedimento ed andrà aggiornato a cura del Gestore in funzione di modifiche impiantistiche e/o gestionali. Il programma dovrà essere messo in atto operativamente prima possibile e, comunque, il completamento della prima fase operativa dovrà essere concluso entro 24 mesi dal rilascio del provvedimento.

Il Gestore ha dichiarato che il programma non è stato modificato rispetto a quello trasmesso in data 28/12/2018, il GI ha acquisito la documentazione relativa al programma di controllo e riparazione (LDAR) (Allegato 23 al verbale di visita ispettiva ordinaria, prot. ARPA n. 12392 del 25/02/2020). Il Gestore ha redatto un database (consegnato in sede di visita ispettiva del 2018) utile per l'identificazione di tutti i componenti da monitorare ovvero valvole, connettori, terminali di tubazioni, flange, compressori, etc, che convogliano il gas metano, attribuendo loro un numero identificativo. Le perdite, identificate attraverso il Metodo 21 dell'EPA, sono monitorate con frequenza annuale o dopo il ripristino della funzionalità del componente. La quantificazione delle perdite è effettuata attraverso la procedura "Leak/no leak" (protocollo EPA-45318-95017). Per i componenti non accessibili monitorati con videocamera infrarossi e con assenza di fughe, la stima delle emissioni viene effettuata utilizzando i fattori emissivi medi calcolati sulla base delle misure disponibili per stessa tipologia di sorgente e/ fase produttiva ed effettuate nella medesima campagna di monitoraggio. Dunque dall'analisi della documentazione prodotta si desume che le prescrizioni n. 24 e n. 25 si ritengono ottemperate.

Prescrizione n. 23 (§ 9.1.4. pag. 249 del PIC).

In riferimento alla prescrizione n. 23 del PIC, il Gestore ha dato riscontro alla condizione riportata nel rapporto conclusivo ISPRA prot. n. 65478/2018 trasmettendo con nota prot. ARPA Puglia 46657 del 21/06/2019 il programma di monitoraggio degli odori per il punto di emissione E1-IGE e la valutazione di impatto odorigeno generato dalle attività della Ital Green Energy.

Analizzando la documentazione pervenuta, ed in particolare lo studio di impatto odorigeno presentato, di cui si allega la nota ARPA Puglia prot. n. 22515 del 10/04/2020 (Allegato 4 al verbale di svolgimento attività ispettiva) contenente gli esiti della valutazione, si riportano nel seguito alcune osservazioni.

I valori di concentrazione di odore rilevati nelle diverse campagne di monitoraggio effettuate dal Gestore per il camino E1-IGE sono prossimi ai valori relativi al limite decisionale, solitamente individuato in olfattometria dinamica, e che identifica la concentrazione più bassa determinata come diversa da un campione di zero con il 95% di confidenza statistica. Si ritiene, pertanto, non necessario effettuare un nuovo studio di impatto relativo al solo impianto Italgreen, in quanto il contributo del camino E1-IGE non risulta significativo, anche in considerazione dello specifico processo

produttivo ad esso collegato. Si chiede, comunque, di considerare tale sorgente nello studio di impatto cumulativo IGE+COI, come già realizzato dal proponente.

Osservazioni sui certificati di emissione convogliata

In sede di visita ispettiva ordinaria il GI ha richiesto ed acquisito i certificati analitici relativi al monitoraggio degli odori e gli altri parametri eseguito sul camino E1 –IGE durante l'annualità 2019 ed i certificati analitici associati alle misurazioni effettuate nel 2019 sugli altri punti di emissione convogliata attivi afferenti all'impianto IGE (vedi verbale di visita ispettiva ordinaria, nota prot. ARPA n. 12392 del 25/02/2020, Allegato 25).

Analizzando a campione la documentazione acquisita, in riferimento alla determinazione delle sostanze odorigene e della concentrazione di odore sul camino E1-IGE, si ribadisce quanto su riportato in relazione ai valori di concentrazione di odore.


Impianti di stoccaggio e bacini di contenimento

Il GI ha visionato, a campione, i report mensili dei bacini di contenimento del serbatoio verticale di gasolio (200 m³) e dei serbatoi verticali "Lube Oil Fresh" (200 m³) dell'impianto BL2 eseguiti da settembre 2019 a gennaio 2020 (Allegato 4 al verbale di svolgimento di visita ispettiva).

Il GI evidenzia che nei report visionati è riportata la seguente dicitura "Day 1 in utilizzo secondo procedura ed indicazioni dell'ing. Di Bernardo Vincenzo" (Allegato 4 al verbale di svolgimento di visita ispettiva). In tale relazione l'ing. Di Bernardo Vincenzo, a seguito dell'esecuzione di verifiche statiche sul serbatoio, indica che:

- *"le condizione più a rischio dell'uso del serbatoio si verificano quanto lo stesso è vuoto;*
- *in queste condizioni, si prescrive di utilizzare il serbatoio all'interno dell'intervallo identificato dalle linee 1 e 2 della Fig. 1 dell'Allegato 1 (quint'ultima virola);*
- *nel caso in cui si prevede di utilizzare il serbatoio al di sotto del livello minimo "1", si rende necessario rinforzare il serbatoio in corrispondenza della linea "2" predisponendo sul perimetro esterno dello stesso un pressopiegato in acciaio inox di spessore 5 mm, di forma "C" 100x200x100, da saldare alla lamiera sottostante;*
- *si prescrive, inoltre, di non utilizzare la passerella sovrastante, nella parte deformatasi, transennando opportunamente il percorso".*

Si riporta la figura riportata nella suddetta relazione dell'ing. Di Bernardo in cui sono indicate le linee 1 e 2 in Figura 1.



In sede di ispezione, il Gestore ha dichiarato che sia il serbatoio Day 1 che il serbatoio 26 (posizionato in prossimità dell'impianto di confezionamento) sono stati messi fuori servizio a partire da gennaio 2020.

Con nota del 09/03/2020, acquisita al protocollo ARPA con n.0015929 del 10/03/2020, il Gestore ha trasmesso la relazione di verifica strutturale del serbatoio 26 redatta dall'ing. Vito Zaccheo della Steel Tech srl. Dalla lettura della relazione, si evince che essa riporta gli esiti della *“verifica delle condizioni di declassamento, in termini di volumetria, effettiva, in seguito ad una deformazione causata da depressione da svuotamento”* ed al successivo intervento di *“ripristino geometrico con pressione interna agente sulle pareti”* cui è stato sottoposto il serbatoio 26A.

Nella suddetta nota del 09/03/2020, il Gestore indica che la suddetta relazione *“attesta l'idoneità del serbatoio all'uso cui è destinato nel rispetto del limite di riempimento massimo pari a 1.165 m³”*; tuttavia, la considerazione relativa al limite di riempimento massimo pari a 1.165 m³ non risulta desumibile dalla lettura di tale relazione. Si ritiene, dunque, opportuno che:

- **il Gestore fornisca chiarimenti sia in merito a quanto dichiarato circa l'utilizzabilità del serbatoio nel rispetto del limite di riempimento massimo pari a 1.165 m³ sia in merito all'avvenuta messa fuori esercizio del serbatoio 26A a partire da gennaio 2020 dichiarata in sede di ispezione ed in merito alla quale non ha fornito evidenze (proposta di condizione per il Gestore).**

Il Gestore non ha, inoltre, fornito evidenza dell'avvenuta messa fuori esercizio del serbatoio Day1 a partire da gennaio 2020 (criticità). Si ritiene, dunque, opportuno che:

- **il Gestore fornisca chiarimenti in merito e che, in ogni caso, il Gestore debba procedere alla messa fuori esercizio del serbatoio Day 1 fornendo evidenza agli Enti di Controllo entro 30 giorni dal ricevimento della relazione di visita in loco (proposta di condizione per il Gestore).**

Il GI ha acquisito, a campione, copia dei report di agosto 2018, agosto 2019 e febbraio 2020 relativi ai controlli semestrali degli sfiati dei serbatoi (allegato 4 al verbale di svolgimento attività ispettiva).

Dalla lettura di tali report, si evince che il report di febbraio 2020 non risulta firmato dall'operatore che ha eseguito il controllo. Inoltre, si evidenzia che tali report risultano unicamente sottoscritti dall'operatore che esegue il controllo in campo (con firma non leggibile) e non vengono validati dal responsabile d'impianto. Al fine di garantire adeguato controllo della corretta esecuzione di tali attività, si ritiene che:

- il Gestore debba adottare una procedura per la definizione delle modalità di esecuzione dei controlli e di verifica della corretta esecuzione dei predetti controlli degli sfiati dei serbatoi (Raccomandazione).

Il GI ha visionato ed acquisito copia della procedura POA/5 *“Gestione manutenzione impianti depurazione fumi”* che definisce le modalità di esecuzione delle manutenzioni dei sistemi di abbattimento dei fumi a servizio delle centrali a biomasse (BS1, BL1 e BL2) ed, in particolare dei seguenti impianti:

- Centrale BS1: De-NOx SNCR, Dosaggio NaHCO₃, Dosaggio carboni attivi, Filtri a maniche, postcombustore
- Centrale BL1: De-NOx SCR, Oxi-cat;
- Centrale BL2: De-NOx SCR, Oxi-cat.

Si evidenzia che, diversamente da quanto dichiarato dal Gestore, nell'ambito di tale procedura POA/5, non sono procedurizzati i controlli periodici e le ispezioni relative alle tubazioni di adduzione dei serbatoi. Inoltre, dalla lettura dei report consegnati in sede di ispezione non è possibile individuare la tipologia di ispezione eseguita in quanto, ad esempio nel modulo del mese di ottobre 2017, sono riportate unicamente le diciture relative a *“sistemi di abbattimento: monitoraggio e controllo dei serbatoi e delle linee di distribuzione”* e *“manutenzione ordinaria in oggetto: manutenzione procedurizzata delle strumentazioni automatiche di controllo, allarme e blocco della mandata del combustibile liquido”*; inoltre anche tali report risultano unicamente sottoscritti dall'operatore che esegue il controllo in campo (con firma non leggibile). In considerazione di quanto dichiarato dal Gestore ed indicato al paragrafo 7.1.1 del PIC relativamente al recepimento della MTD (Bref LCP pag. 477) riguardante l'implementazione ed adesione ad un sistema di gestione ambientale, si ritiene che:

- **il Gestore debba provvedere all'implementazione di una procedura per la gestione dei controlli e delle manutenzioni relative agli impianti di stoccaggio e bacini di contenimento (proposta di condizione per il Gestore).**

Gestione eventi incidentali

Il GI ha visionato ed acquisito copia della procedura POA/08 *“Gestione di rilasci incontrollati di sostanze inquinanti”* Rev.00 del 31/10/2018 e della documentazione relativa alla gestione dell'evento incidentale che ha coinvolto il serbatoio 26 consegnata dal Gestore in Allegato 6 al verbale di svolgimento attività ispettiva. Dall'analisi di tale documentazione, emerge quanto segue:

- il serbatoio 26A è stato interessato da un'implosione in data 28/10/2019;
- in data 12/02/2020, il Gestore ha affidato un incarico alla ditta Steel Tech *“al fine di verificare e dichiarare l'utilizzo del serbatoio e/o eventuali prescrizioni e/o modifiche da apportare”*;

- con nota avente ad oggetto “offerta N°1291-20 Rev.00 del 12/02/2020”, la ditta Steel Tech, a seguito dei sopralluoghi eseguiti in data 23/01/2020 e 11/02/2020, ha precisato che gli interventi da eseguire sui serbatoi 26A e Day1 sono indicati nella seguente **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**

1. **Serbatoio 26A** installato presso il **Parco 26 serbatoi (PARCO E)** della **Ital Green Energy S.r.l.**
A seguito degli interventi di riempimento e di pressurizzazione per ripristino geometria già eseguiti, è possibile effettuare una verifica strutturale per definire il tipo di adeguamento ed eventualmente il grado di declassamento in termini di capacità utile.
2. **Serbatoio DAY1** installato presso l'**Impianto BL2** della **Ital Green Energy S.r.l.**
A seguito degli interventi di riempimento e pressurizzazione per ripristino geometria non ancora eseguiti, sarà possibile procedere con una verifica strutturale per definire il tipo di adeguamento ed eventualmente il grado di declassamento in termini di capacità utile.

Relativamente alla richiesta del GI di elaborare una “relazione sull’analisi delle cause incidentali dell’implosione del serbatoio day 1”, con nota del 09/03/2020, acquisita al protocollo ARPA con n.0015929 del 10/03/2020, il Gestore ha comunicato che “nel corso dell’ispezione è stata consegnata un’offerta di Steel Tech s.r.l., società specializzata nella produzione e riparazione di serbatoi, finalizzata alla riparazione e/o sostituzione del serbatoio danneggiato. Nonostante i ripetuti solleciti, la società ha per le vie brevi comunicato che potrà consegnare quanto richiesto non prima del 26 marzo p.v.”. In considerazione di quanto comunicato dal Gestore con la suddetta nota del 09/03/2020, **si ritiene di ribadire la necessità che:**

- **il Gestore debba procedere alla messa fuori esercizio del serbatoi Day 1 fornendo evidenza agli Enti di Controllo entro 30 giorni dal ricevimento della relazione di visita in loco (proposta di condizione per il Gestore).**

Si evidenzia che, dalla documentazione relativa all’evento incidentale che ha coinvolto il serbatoio 26A fornita dal Gestore, non si riscontra l’avvenuta attuazione della procedura POA/08; inoltre, si evidenzia che tale procedura POA/08 non definisce le modalità di individuazione delle cause incidentale e delle misure correttive da porre in atto per evitare il ripetersi dell’evento incidentale. In considerazione di quanto dichiarato dal Gestore ed indicato al paragrafo 7.1.1 del PIC relativamente al recepimento della MTD (Bref LCP pag. 477) riguardante l’implementazione ed adesione ad un sistema di gestione ambientale, si ritiene che:

- **il Gestore debba provvedere all’aggiornamento della procedura POA/08 (proposta di condizione per il Gestore).**

Si evidenzia che, ad oggi, non risulta trasmessa dal Gestore la relazione di Italiana Costruzioni 2000 relativa ai lavori eseguiti sul serbatoio 26A che lo stesso aveva comunicato nel verbale e che avrebbe dovuto inviare appena disponibile. Si ritiene che:

- **il Gestore debba inviare tale relazione agli Enti di Controllo entro 30 giorni dal ricevimento della relazione di visita in loco (proposta di condizione per il Gestore).**

Nel corso delle attività di sopralluogo eseguite in data 18/02/2020, il GI ha rilevato che, oltre al serbatoio 26A, risultava danneggiato il serbatoio 36A e che lo stesso risultava pieno sino a 12 m su 18 m di altezza dello stesso. Così come indicato a pagina 9/32 del verbale di svolgimento attività, **si ritiene che il Gestore:**

- **debba procedere alla messa fuori esercizio anche del serbatoio 36A, unitamente ai serbatoi 26A e Day1 fornendo evidenza agli Enti di Controllo entro 15 giorni dal ricevimento della relazione di visita in loco (proposta di condizione per il Gestore).**

Inoltre, nel bacino di contenimento dei serbatoi 26A, 36A, 46A e 45A, il GI ha rilevato la presenza di materiale derivante da attività manutentive (tubazioni mobili, lana di vetro per coibentazione, attrezzi, secchio contenente olio vegetale ecc.) e di perdite e versamenti di olii e acqua sulla pavimentazione; nonché la presenza di materiale fangoso nelle griglie di raccolta delle acque meteoriche e di dilavamento. Si ritiene che **i bacini di contenimento debbano essere destinati unicamente al contenimento di eventuali sversamenti accidentali connessi alla gestione dei serbatoi in essi contenuti e che, pertanto, il Gestore:**

- **debba garantire la costante pulizia e manutenzione degli stessi e del relativo sistema di drenaggio provvedendo alla rimozione di ogni materiale stoccato all’interno (condizione per il gestore).**

Relativamente a quanto previsto dalla prescrizione n. 115 del PIC, si evidenzia che gli eventi incidentali che hanno comportato il danneggiamento dei predetti serbatoi Day1, 26A e 36A non risultano comunicati ad ARPA Puglia (violazione).

Con nota del 09/03/2020, acquisita al protocollo ARPA con n.0015929 del 10/03/2020, il Gestore ha fornito la relazione “verifica serbatoi parco 26” prodotta dalla Steel Tech, il cui contenuto si riporta in Figura 2.

<p>Facendo seguito ai sopralluoghi dell'11 e del 24 febbraio u.s., eseguite tutte le necessarie valutazioni tecniche, con la presente vi comunichiamo che gli inconvenienti verificatisi sui serbatoi n. 26A, 36A sono stati causati dall'eccessiva prevalenza della pompa di aspirazione (portata 60 m³/h), dovuta alla necessaria pressione in mandata per arrivare a BL2, distante circa 450 m. Solo il serbatoio n. 26A ha subito deformazione, gli altri non evidenziano alcun problema e possono essere tranquillamente utilizzati.</p> <p>Al fine di evitare anche piccole deformazioni in fase di scarico, si consiglia da subito di ridurre di circa 1/4 la portata di aspirazione pompa a servizio dei serbatoi n. 26A, 36A 45A e 46A in attesa di installare sul coperchio del passo d'uomo superiore una seconda valvola di respirazione.</p> <p>Tutti gli altri serbatoi del parco 26 sono serviti da pompe da 30 m³/h e prevalenza non eccessiva e quindi possono essere eserciti nelle attuali condizioni.</p>	<p>Figura 3 - Relazione “verifica serbatoi parco 26” prodotta dalla Steel Tech riportata in Allegato C alla nota del Gestore del 09/03/2020, acquisita al protocollo ARPA con n.0015929 del 10/03/2020</p>
---	--

In considerazione di quanto detto, si ritiene che **il Gestore debba procedere all'esecuzione degli interventi individuati nella Relazione “verifica serbatoi parco 26” prodotta dalla Steel Tech (installazione di una seconda valvola di respirazione sul tetto dei serbatoi) prima della rimessa in esercizio dei serbatoi Day1, 26A e 36A inviando documentazione attestante l'avvenuta esecuzione degli interventi agli enti di controllo (proposta di condizione per il Gestore).**

Il GI ha eseguito un sopralluogo presso l'area dei serbatoi S13A, S14A e S15A rilevando che il serbatoio S13 risulta vuoto e che il serbatoio S14 contiene 1,50 m in altezza di liquido come rilevato dal misuratore elettronico e che la relativa asta di livello non risulta funzionante. Con nota del 09/03/2020, acquisita al protocollo ARPA con n.0015929 del 10/03/2020, il Gestore ha comunicato di aver provveduto al ripristino dell'asta di livello del serbatoio S14, tuttavia non ha fornito documentazione fotografica a supporto.

Inoltre, nel corso del sopralluogo, il GI ha rilevato la presenza di una perdita di acqua oleosa da una valvola posta in basso al serbatoio S15A. Con nota del 09/03/2020, acquisita al protocollo ARPA con n.0015929 del 10/03/2020, il Gestore ha comunicato di aver provveduto alla riparazione di tale valvola e di aver provveduto ad aggiornare la procedura POA/05 prevedendo una frequenza di ispezione quindicinale anziché mensile.

Rifiuti

Gestione rifiuti autorizzati in R13 ed R1 presso Italgreen.

In sede di sopralluogo, si è riscontrato che, nel capannone delle biomasse solide per BS1 era presente un cumulo di rifiuti che è identificato tramite cartellonistica riportante il generico riferimento alla tipologia IV dell'Allegato 2 sub-allegato 1 del DM 05/02/98. Il GI ha rilevato che non è possibile identificare quali siano gli specifici codici EER presenti nel cumulo. Il Gestore ha dichiarato che lo stoccaggio è gestito in conformità al DM 05/02/98, così come indicato in AIA, in particolare, all'Allegato V del decreto suddetto viene indicato che “*il settore della messa in riserva deve essere organizzato per ciascuna tipologia di rifiuti*”, considerando che tali tipologie comprendono più EER diversi.

Si rileva che, nella planimetria di cui all'allegato 10 al verbale di svolgimento attività ispettiva, l'area del capannone dedicata alla messa in riserva dei rifiuti, riporta tipologie di rifiuti del DM 5/2/98 non aggiornate rispetto al DM 133/2016, che prevede solo le seguenti tipologie: 3, 4, 6, 7, 10.

Il GI ha chiesto al Gestore di fornire i quantitativi di materiali stoccati nel suddetto capannone suddivisi per tipologia di materiale ed ha acquisito copia della tabella, estratta dal SAP, con indicazione delle giacenze presenti nel capannone alla data del 17/02/2020 (Allegato 21 verbale di svolgimento attività ispettiva). In merito, il GI ha chiesto a quali codici EER si riferisce la tipologia IV. Il Gestore ha precisato che l'articolo B0014 della tabella estratta dal SAP corrisponde alla tipologia IV e, precisamente, ai due codici CER in giacenza alla data del 17/02/2020, ossia EER 030105 e EER 030301. Nel capannone erano infine presenti tre baie di carico parzialmente piene nelle quali avviene la miscelazione per l'invio in caldaia. **In base al rilievo sopra esposto, si propone la seguente condizione per il Gestore:**

- **il Gestore dovrà formare un cumulo per ciascun EER, dotato di cartellonistica identificativa, e non per tipologia, al fine di migliorare la tracciabilità; inoltre, dovrà revisionare la planimetria del capannone biomasse solide perché le tipologie riportate non coincidono con quelle autorizzate. Il gestore dovrà altresì inviare attestazione in merito a quanto eseguito entro 30 giorni dal ricevimento della relazione di visita in loco.**

Il GI ha acquisito copia della scheda indicata a pagina 53 del PMC relativa alle aree di stoccaggio R13. Nelle tabelle riportate nella scheda consegnata dal Gestore, relativa a tutto l'anno 2019 (Allegato 21- A al verbale di svolgimento attività ispettive), manca la colonna "origine del rifiuto". **In base al rilievo sopra esposto si propone la seguente condizione per il Gestore:**

- **il Gestore dovrà revisionare la scheda di pag. 53 del PMC aggiungendo colonna "origine rifiuto" e inviare scheda dell'ultimo mese disponibile, appositamente compilata e modificata.**

Il GI ha chiesto al Gestore quale sia la procedura per la verifica dei quantitativi massimi autorizzati per l'impianto BS1 in relazione alle attività R1 ed R13. Il Gestore ha dichiarato che tale procedura è stata inviata con nota del 28/12/2018. Presa visione di tale nota, si rileva che il Gestore aveva allegato l'istruzione IOA/06, corredata da due moduli derivanti dall'implementazione di un foglio elettronico di calcolo, che consente la suddetta verifica.

Non essendo ancora disponibile il MUD 2019, il GI ha acquistato per la verifica dei codici autorizzati e dei quantitativi massimi per il 2019, i dati relativi ai codici EER ritirati in R 13 e i EER utilizzati per R1 in base all'estrazione dal software gestionale del Gestore (Allegato 21- C al verbale di svolgimento attività ispettive). Per quanto riportato nei totali si rileva che i quantitativi per il 2019 sono stati inferiori a quelli autorizzati; inoltre si rileva che sono stati ritirati solo 7 codici tra tutti quelli autorizzati.

Il GI ha chiesto conferma in merito al non utilizzo dei rifiuti con Codici CER 191207 e 030299 (non autorizzati in AIA). Il Gestore ha confermato che non sono utilizzati. È stato verificato che tali rifiuti non figurano nella lista dei EER conferiti per R13 (allegato 21 al verbale di svolgimento attività ispettive "estrazione da software gestionale dei rifiuti"). Allo stesso modo, non risultano nella lista i fanghi di cui alle voci EER 190805 e 020301.

Il GI ha acquisito la documentazione analitica attestante il rispetto dei requisiti merceologici chimico fisici previsti dal DM 05/02/1998 per il EER 030105 "Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04" (Allegato 15 al verbale di svolgimento attività ispettive). Nel RDP n.4/CGF Recycle/021850/19 del 18/2/2019, il giudizio del Dott. Serafini attesta che il rifiuto non è pericoloso e rientra nella tipologia 4 dell'allegato 2 del DM 5/2/98.

Certificati di classificazione dei rifiuti.

Il GI ha acquisito copia degli ultimi certificati di caratterizzazione chimico-fisica dei rifiuti "ceneri pesanti (EER 100115)", RDP 87.351_18, e "ceneri leggere" (EER 100117), RDP 88.351_18 (Allegato 13 al verbale di svolgimento attività ispettive). Nel giudizio dei certificati, entrambi emessi il 15/04/2019 da SCA srl, è attestata la non pericolosità del rifiuto e la conformità al recupero ai sensi dei requisiti del DM 5/2/98, paragrafo 13.2 dell'Allegato 1-suballegato 1, relativamente alle attività a, b, c, ma non d (costruzione di rilevati e recuperi ambientali).

Durante l'ispezione il GI ha rilevato che le caratteristiche di pericolo HP4 e HP8 sono escluse in base ai risultati di un test eseguito ai sensi del Regolamento 440/2008. Il GI ha chiesto i rapporti di prova di tali test, ma nella nota di "Riscontro al verbale di svolgimento e chiusura di visita ispettiva ordinaria del 17-20/02/2020" del 9/03/2020, il Gestore non ha risposto alla richiesta, riservandosi di inviare riscontro non appena disponibile. del Reg. 440/2008, i cui soli risultati sono riportati nei certificati, siano effettivamente stati eseguiti, attraverso l'invio Ai fini della verifica dei certificati di classificazione dei rifiuti il GI ha richiesto la dimostrazione che i test per HP4 e HP8 ai sensi dei rapporti di prova relativi, descriventi la prova, i metodi, i materiali e quant'altro sia necessario ai fini della verifica della conformità del test eseguito. Ad oggi mancano tali dimostrazioni e pertanto si ritiene che:

- **il Gestore dovrà inviare la documentazione atta a dimostrare che i test per HP4 e HP8 ai sensi del Reg. 440/2008 siano stati correttamente eseguiti, entro 15 giorni dal ricevimento della relazione di visita in loco (Proposta di condizione per il Gestore); in particolare, dovrà fornire un rapporto di prova specifico, relativo al periodo di esecuzione del test, per ciascuno dei seguenti 2 certificati di SCA srl: RDP 87.351 18 e RDP 88.351 18. In assenza della dimostrazione richiesta, si riterrà di proporre la segnalazione di non conformità e conseguente proposta di diffida.**
- **Inoltre, il Gestore dovrà revisionare la procedura di gestione rifiuti specificando che i certificati per la classificazione devono essere sempre completati con gli allegati relativi ai rapporti di prova dei test biologici ai sensi del Reg. 440/2008, se questi sono stati effettuati; tale procedura dovrà essere inviata agli Enti di Controllo entro 30 giorni dal ricevimento della relazione di visita in loco (proposta di Condizione per il gestore).**

Il GI ha acquisito (allegato 14 al verbale di svolgimento attività ispettive) il certificato delle terre esauste di LabAnalysis, costituito da RDP n. EV-19-026505-189651 del 30-01-2020 e dall'allegata nota del 11-02-2020. Il giudizio attesta la non pericolosità e la conformità al recupero ai sensi dei requisiti previsti dal DM 5/2/98, paragrafo 11.2.3, per le attività ai punti "a" (industria laterizi) e "b" (cementifici).

Scarichi Idrici

Il GI ha acquisito la procedura del SGA P0A/10 “impianto trattamento acque meteoriche” (cfr. allegati 27 e 29 del verbale di visite ispettive).

Si rileva che nella procedura P0A/10 vi sono riferimenti generici al provvedimento di AIA. Si ritiene necessario che **nella procedura POA/10 siano riportati i riferimenti puntuali all'autorizzazione, al PIC e al PMC dell'AIA, per garantire l'ottemperanza agli obblighi di conformità ambientale per il rispetto delle prescrizioni legali**. Pertanto, si propone che:

- **il Gestore dovrà integrare la procedura del SGA “SGA P0A/10 IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE” con i riferimenti puntuali alle prescrizioni e alle condizioni di esercizio di cui al PIC e al PMC entro venti giorni dal ricevimento della relazione di visita in loco (proposta di condizione per il gestore).**

Nel corso del sopralluogo, di cui al verbale ARPA Puglia n° 7/ST/2020/BA (Allegato n°27 al verbale di svolgimento attività ispettive), il GI ha rilevato che sono stati realizzati punti di campionamento delle acque meteoriche trattate, a monte del conferimento finale delle stesse, così come richiesto dal GI con Relazione di Visita in Loco Prot. ISPRA n. 65478/2018 – Paragrafo 3.2. A riguardo il GI rileva che la denominazione dei suddetti punti di campionamento coincide con quella degli scarichi finali ai pozzi disperdenti generando motivo di ambiguità. Pertanto, Il GI ha richiesto di modificare la denominazione dei punti di campionamento. Nella nota di riscontro del Gestore del 9 marzo 2020, acquisita dall'Agenzia con prot. n. 15929, il Gestore ha dichiarato di aver rinominato i punti di campionamento. Conseguentemente, si ritiene necessario che:

- **il Gestore dovrà provvedere ad aggiornare la planimetria riportante i punti di campionamento dello stabilimento riportante i punti di campionamento entro 30 giorni dal ricevimento della relazione di visita in loco (proposta di condizione per il gestore).**

Il Gestore ha dichiarato di non aver implementato la procedura che definisce le condizioni tecniche che determinano lo svuotamento del serbatoio di hold up che convoglia allo scarico SF1. Al riguardo, il Gestore ha consegnato una relazione tecnica in merito al funzionamento della vasca di omogeneizzazione/equalizzazione impianto trattamento acque di processo e le schede di intervento semestrale dal 2018 ad oggi (Allegato n°28 al verbale di svolgimento attività ispettive). In sede di visita in loco, il GI ha reiterato la richiesta di predisporre l'implementazione della citata procedura che definisce le condizioni tecniche che determinano lo svuotamento del serbatoio di hold up, entro 20 giorni dalla chiusura del presente verbale. Con nota di riscontro del Gestore del 9 marzo 2020, acquisita dall'Agenzia con prot. n.15929, il Gestore ha inviato la “*procedura relativa allo svuotamento del serbatoio di hold up*”. Tuttavia, nella procedura non si fa riferimento alcuno ad un serbatoio di hold up; viene descritta una vasca riunione/omogenizzazione/equalizzazione, fornendo i valori di portata verso il pozzo di scarico. Nella procedura sono indicate diverse tempistiche per lo svuotamento e riempimento delle diverse fasi di impianto, ma non si evince chiaramente il sincronismo tra le possibili portate in arrivo rispetto il possibile stato di riempimento del serbatoio di hold up.

Si ritiene necessario che il Gestore provveda ad:

- **identificare i componenti di impianto presenti nelle descrizioni di cui all'allegato E alla nota di riscontro del Gestore del 9 marzo 2020, acquisita dall'Agenzia con prot. n. 15929, secondo opportuno tag number corrispondente ai relativi schemi di P&id, già richiesti in precedenti ispezioni entro 30 giorni dal ricevimento della relazione di visita in loco; il serbatoio di holdup/riunione/omogenizzazione/equalizzazione dovrà essere univocamente identificato nella procedura (proposta di condizione per il gestore);**
- **descrivere graficamente le tempistiche relative al processo di riempimento e svuotamento del serbatoio di hold up in relazione alle fasi di impianto a monte che adducono reflui e a valle che lo ricevono (proposta di condizione per il gestore).**

Esiti campionamenti scarichi (si allegano rapporti di prova 2221, 2222, 2223/2020)

Nell'ambito delle attività ispettive è stato eseguito un campionamento allo scarico idrico SF3-IGE (cfr. Figura 1).

SF3-IGE	Recupero tramite il Consorzio Ecoacque s.r.l. In sostituzione: pozzi disperdenti	Acque meteoriche non di prima pioggia con modalità discontinua di scarico con portata media annua di 10.600 m ³ asservito all'impianto BS1.	Pozzetto di controllo	690883.28mE	4536589.82mN
---------	--	--	-----------------------	-------------	--------------

Figura 4 – Identificazione punto di campionamento SF3-IGE

Tale campionamento è stato finalizzato alla verifica della prescrizione “28) *Le acque di dilavamento successive a quelle di prima pioggia, inviate a recupero tramite gli scarichi da SF3-IGE a SF5-IGE ad Ecoacque, devono essere conformi ai limiti riportati in tabella 3 (Scarico in acque superficiali) Allegato 5 del DLgs 152/06 e s.m.i.*”. Gli esiti dei campionamenti sono riportati nel rapporto di prova n. 2221-2020 REV. 0 del 08/04/2020 e non risultano superamenti (Allegato 5 al verbale di svolgimento attività ispettiva).

Capacità Produttiva

Il GI ha acquisito copia della documentazione attestante i dati di produzione controllo (Allegato 16 al verbale di svolgimento attività ispettiva). Si edere chiarimenti al Gestore in merito ai dati di produzione mensili relativi all'anno 2019; in particolare, si ritiene che:

- **il Gestore dovrà revisionare le schede relative ai dati di “produzione e consumi energetici” inserendo i dati di produzione del solo anno 2019.**

CASA OLEARIA ITALIANA

Impianti di stoccaggio e manutenzioni

In sede di ispezione, il GI ha rilevato che i serbatoi 26A, 36A, 45A, 46A (gestiti da Ital Green) sono inseriti nell'elenco dei serbatoi di Casa Olearia ed ha chiesto chiarimenti al Gestore in merito all'utilizzo del serbatoio 45 da parte di Ital Green Energy.

Il Gestore ha dichiarato che il serbatoio 45A era già esistente ed in esercizio nell'ambito dell'impianto Casa Olearia Italiana e che la Ital Green Energy ha assunto in fitto tale serbatoio in virtù di un contratto di locazione commerciale datato 12/12/2017, la cui efficacia è stata condizionata sospensivamente all'acquisizione degli atti di assenso di Regione Puglia, Vigili del Fuoco e Agenzia delle Dogane. Tale condizione si è realizzata il 04/10/2019 come da verbale redatto dall'Agenzia delle Dogane in pari data e, pertanto, il Gestore avrebbe proceduto all'effettuazione della comunicazione di variazione non sostanziale, ai sensi dell'art. 29nonies, comma 1, del TUA.

Con nota del 09/03/2020, acquisita al protocollo ARPA con n.0015929 del 10/03/2020, il Gestore ha comunicato che “a integrazione di quanto già riportato a verbale, si fa presente che la comunicazione è in fase avanzata di redazione”. In considerazione di quanto dichiarato dal Gestore, si ritiene che la mancata comunicazione di modifica dell'AIA, ai sensi dell'art. 29nonies, potrebbe comportare l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 29quattordices, commi 5 (in caso di modifica non sostanziale) o 6 (in caso di modifica sostanziale), del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.² (violazione ambientale).

Pertanto, si ritiene di proporre la seguente diffida:

- **il Gestore dovrà immediatamente interrompere l'utilizzo del serbatoio 45A inviando formale comunicazione agli Enti di Controllo ed all'Autorità Competente (proposta di diffida).**

Qualora il Gestore intenda nuovamente utilizzare il serbatoio 45A, egli dovrà presentare all'Autorità Competente richiesta di modifica dell'AIA ai sensi dell'art.29nonies del D.Lga. n. 152/06 e s.m.i.

Il GI ha visionato ed acquisito copia dell'elenco dei serbatoi gestiti da Casa Olearia Italiana. Si rileva che, come già detto al paragrafo 3.1.1 “MANUTENZIONE”, il Gestore debba procedere l'identificazione univoca di tutti i serbatoi presenti nell'area delle installazioni oggetto di AIA (DM n.331/2016), ivi compresi i serbatoi interrati (proposta di condizione per il gestore).

In merito alle modalità adottate per il controllo della pressione atmosferica dei serbatoi interrati di esano, in sede di ispezione, il Gestore ha dichiarato che su tali serbatoi è installato un pressostato che misura il vuoto all'interno della camera tra la doppia parete dei serbatoi e che tale controllo viene seguito dagli operatori in campo periodicamente; il segnale d'allarme emesso è di tipo sonoro e luminoso in campo.

Si ritiene che il Gestore dovrà:

- **provvedere alla registrazione dei controlli eseguiti in campo per la verifica del corretto funzionamento di tale sistema di controllo (pressostato) ed al collegamento del relativo segnale d'allarme in remoto presso la sala controllo (proposta di condizione per il Gestore);**
- **presentare uno studio di fattibilità per l'installazione di un sistema di controllo della tenuta di tutti i serbatoi interrati, ivi comprese le n. 42 vasche interrate (indicate come deposito 24 nella planimetria riportata in Allegato 1 al verbale di svolgimento attività ispettive) (proposta condizione per il Gestore).**

² La valutazione della tipologia di modifica, sostanziale o non sostanziale, è in capo all'Autorità Competente ai sensi dell'art. 29nonies del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i..

Il GI ha visionato ed acquisito copia delle relazioni “*verifica tenuta vasche oli interrato – posture*” del 18/12/2018 e “*verifica tenuta serbatoi interrati di esano*” del 18/12/2018 (Allegato 7 al verbale di svolgimento attività ispettive) da cui si rileva che “*dalle verifiche effettuate si evidenzia un adeguata tenuta vasche interrato, pertanto si ritengono idonee*”.

In riferimento all’elenco dei serbatoi di stoccaggio, così come indicato a pagina 5/32 del verbale di svolgimento attività ispettive, si ritiene che le “*n. 42 vasche di cui al deposito 24 siano anch’esse impianti di stoccaggio e, pertanto, da inserire nel suddetto programma di ispezione di serbatoi e linee*”.

Con nota del 09/03/2020, acquisita al protocollo ISPRA con n. 0015929 del 10/03/2020, il Gestore ha fornito il “*Programma di ispezione e piano di gestione serbatoi, vasche e pipe way*”. Tale programma indica i controlli periodici previsti per ciascuna tipologia di serbatoi.

In riferimento alla manutenzione delle apparecchiature rilevanti ai fini ambientali, il Gestore ha consegnato copia della procedura POQ/05 “*Processo di gestione e manutenzione di mezzi e attrezzature*”. Dalla lettura di tale procedura si rileva che essa riguarda le modalità di manutenzione ordinaria e straordinaria di “*dei macchinari, degli impianti e le metodologie di tarature degli strumenti utilizzati per garantire la qualità dei prodotti realizzati dalla Casa Olearia Italiana*”.

La condizione n. 13 della Relazione di Visita in Loco prot. ISPRA n. 60373/2019 prevedeva che il Gestore avrebbe dovuto fornire di fornire l’elenco dei macchinari e delle attrezzature rilevanti ai fini ambientali entro 15 giorni dal ricevimento della relazione ovvero entro il 5 novembre 2019.

Con nota del 05/11/2019, acquisita al protocollo ARPA con n. 0079905 -del 06/11/2019, il Gestore ha trasmesso copia del modulo “*MOD-01/POA-05-Elenco macchinari/attrezzature ambientali rilevanti*”. Tale modulo non riporta l’indicazione apparecchiature rilevanti ai fini ambientali relative ai sistemi di sicurezza e di trattamento delle emissioni idriche.

Si ritiene, quindi, che:

- il Gestore dovrà aggiornare l’elenco riportato nel modulo “*MOD-01/POA-05* indicando “*tutti i componenti e sistemi rilevanti ai fini ambientali, ovvero tutti i sistemi di sicurezza e di trattamento delle emissioni atmosferiche ed idriche*” e debba, conseguentemente attuare “*un adeguato programma di manutenzione ordinario tale da garantire l’operabilità ed il corretto funzionamento di tutti i componenti e sistemi rilevanti ai fini ambientali*” in conformità alla procedura n. 113 del PIC (proposta di Condizione per il gestore)

3.1.1.a Rifiuti

Depositi temporanei presso Casa Olearia Italiana.

Il GI ha eseguito un sopralluogo presso i depositi temporanei n. 22, 24 e 27 verificando la corrispondenza dell’ubicazione rispetto a quanto indicato nella planimetria (Allegato 1 al verbale di svolgimento attività ispettive).

Presso il deposito temporaneo n. 22, ubicato presso l’impianto di depurazione reflui (attività 9 del verbale di svolgimento attività ispettive), è stato visionato il cassone per il deposito dei fanghi da impianti di depurazione su cui è riportata cartellonistica con la dicitura “*rifiuto in attesa di assegnazione del codice CER*”. In merito, il Gestore ha dichiarato di essere in attesa degli esiti della caratterizzazione del rifiuto per l’assegnazione del relativo codice EER, alla luce delle indicazioni riportate nella relazione ISPRA n. 60373/2019 (cambiare il codice EER). Pertanto, la condizione 7.b indicata nella suddetta relazione è superata. Il GI ha rilevato che tale cassone non presenta trafile, pertanto, si attesta il superamento della condizione n. 7.a del rapporto finale di ispezione ISPRA n. 60373/2019.

Presso il deposito temporaneo n. 24, il GI ha rilevato che risultano stoccati big bags contenenti rifiuto “*terre esauste*” CER 020399 ubicati all’interno dell’area cordolata e coperta da tettoia nel rispetto delle prescrizioni AIA. Il GI ha rilevato che tali big bags non risultano identificati singolarmente e, pertanto, **si rimanda alla diffida n. 1 della Relazione di Visita in Loco di Gennaio 2020, prot. ISPRA 13976/2020 (rif. prot. ARPA Puglia n. 0018912 del 26/03/2020).**

Presso il deposito temporaneo n. 27, il GI ha rilevato la presenza del cassone contenente il rifiuto “*salì e loro soluzioni*” EER 06 03 14 ed ha riscontrato che, rispetto al sopralluogo del 17/01/2020, l’area del deposito è stata ripulita dal rifiuto presente in prossimità di tale cassone.

Il GI ha acquisito copia dell’estratto del registro delle attività d’ispezione interna dei depositi temporanei dei rifiuti (Allegato 20 al verbale di svolgimento attività ispettive). Si rileva che le schede, relative al 29/01/2020, sono compilate secondo le indicazioni della condizione 7.c del rapporto finale d’ispezione ISPRA n. 60373/2019, che quindi si ritiene superata.

In merito alla verifica del TOC nelle ceneri, il GI ha chiesto evidenza sulla conformità ai requisiti indicati dagli artt. 237-octies comma 2. Il Gestore ha dichiarato di aver inviato, in data 28/12/2018, la relazione relativa all’implementazione della procedura per la verifica della condizione dell’AIA. È stato accertato che l’istruzione IOA/08 del 31/10/2018 contiene le modalità di verifica dell’art. 237-octies comma 2 per il TOC, pertanto la richiesta risulta superata.

Condizione 7d del rapporto finale di ispezione ISPRA n. 60373/2019

Vista la nota del Gestore *“Riscontro a rapporto conclusivo di ispezione ordinaria del 26-28/03/2019. Condizioni 3-4-5-6-7-8-12”* (prot. ARPA n.83884 del 21/11/2019), si rileva che per i certificati:

- RDP n.118 del 31/05/2018 relativo al CER 02 03 99, terre esauste, di Ambientale S.r.l.;
- RDP n.100 del 29/03/2018 relativo al CER 02 03 05, fanghi da depuratore COI stoccati nel deposito 22 di Ambientale S.r.l.;
- RDP n.89.351_18 del 30-01-2019, relativo alle ceneri dell'impianto di essiccazione CER 10 01 01, di SCA Analytical Services);

nell'allegato 4.2 alla relazione è presente una nota di risposta del Responsabile del Laboratorio, Dott. Daniele Serafini, insieme ai certificati revisionati.

Nella nota è evidenziato che per *“mero errore di trascrizione”* nei certificati in oggetto è stato dichiarato che la determinazione della pericolosità è stata effettuata mediante alcuni test eseguiti ai sensi del reg. 440/2008. In realtà, in base alla nota del Chimico, solo per la caratteristica HP3 (infiammabile) e solo per il rifiuto “terre esauste”, la valutazione della pericolosità è stata eseguita con un test. Per le altre caratteristiche di pericolo, la valutazione è stata fatta dal responsabile del laboratorio in base alle concentrazioni di sostanze pericolose pertinenti e al ciclo produttivo. A tale scopo i certificati sono stati entrambi revisionati (rev.1 del 14-11-2019) con queste considerazioni inerenti alle modalità di giudizio.

Premesso che la valutazione di pericolosità può essere fatta per legge sia tramite l'esito di test specifici sia attraverso la ricerca di sostanze pericolose pertinenti (analisi chimica per la determinazione delle concentrazioni delle sostanze pericolose), si evidenzia che, in ogni modo, la revisione dei certificati con diversa modalità di valutazione della pericolosità da parte del Laboratorio non ha comportato la riclassificazione dei rifiuti, che pertanto non hanno mutato né codice EER, né la propria pericolosità (continuano ad essere classificati come non pericolosi). Infine, Il GI ha acquisito (allegato 14 al verbale di svolgimento attività ispettive) il nuovo certificato delle terre esauste di LabAnalysis, costituito da RDP n. EV-19-026505-189651 del 30-01-2020 e dall'allegata nota del 11-02-2020, nel quale non si rilevano criticità sul giudizio (vedi paragrafo “Certificati di classificazione dei rifiuti”). Pertanto, per tali certificati non si ritengono necessari ulteriori approfondimenti.

Invece, per il certificato:

- RDP n.89.351_18 del 30-01-2019, relativo alle ceneri dell'impianto di essiccazione CER 10 01 01, di SCA Analytical Services

il Gestore, con la nota di riscontro sopracitata, si è limitato ad evidenziare che i risultati del test sono già riportati nel RDP in oggetto, ma non ha inviato l'evidenza che i test in vitro per la verifica delle caratteristiche di pericolosità irritante e corrosivo (HP4 e HP8) fossero stati effettivamente eseguiti e in maniera conforme alla norma. Inoltre, durante la visita ispettiva del giorno 17/02/2020, il GI ha ribadito la richiesta di acquisire i rapporti di prova dei test eseguiti ai sensi del Regolamento 440/2008. Il Gestore, anche nella successiva nota di “Riscontro al verbale di svolgimento e chiusura di visita ispettiva ordinaria del 17-20/02/2020” del 9/03/2020, non ha risposto alla richiesta, riservandosi di inviare riscontro non appena disponibile. **In base a quanto detto si propongono le seguenti condizioni per il Gestore:**

- ai fini della verifica dei certificati di classificazione dei rifiuti, entro 15 giorni dal ricevimento della relazione di visita in loco, il gestore dovrà inviare adeguata documentazione a dimostrazione che il test per HP4 e HP8 ai sensi del Reg. 440/2008, i cui soli risultati sono riportati nel certificato, sia effettivamente stato eseguito, attraverso l'invio di un rapporto, descrivente la prova, i metodi, i materiali e quant'altro sia necessario ai fini della verifica della conformità del test eseguito. Il rapporto di prova specifico, relativo al periodo di esecuzione del test, dovrà essere fornito in relazione al seguente certificato di SCA srl: RDP n.89.351_18; Si ritiene che, in assenza della dimostrazione richiesta, si riterrà opportuno proporre all'Autorità di Controllo la segnalazione di non conformità e proposta di diffida.
- la procedura di gestione rifiuti dovrà essere revisionata, specificando che i certificati per la classificazione devono essere sempre completati con gli allegati relativi ai rapporti di prova dei test biologici ai sensi del Reg. 440/2008, se questi sono stati effettuati; tale procedura dovrà essere inviata agli Enti di Controllo entro 30 giorni dal ricevimento della relazione di visita in loco.

3.1.1.b Sottoprodotti

Il GI ha chiesto se il Gestore intenda aggiornare la relazione sulla verifica di rispondenza delle caratteristiche di sottoprodotto al Regolamento 264/2006. Il Gestore dichiara che sta effettuando delle valutazioni a riguardo.

Il GI ha acquisito copia dell'ultima scheda compilata per la tracciabilità e la rendicontazione dei sottoprodotti, come da relativa procedura SGA (Allegato 22 al verbale di svolgimento attività ispettive).

Alla luce di quanto detto e vista la scheda nella quale i quantitativi di ogni sottoprodotto sono registrati rispetto ad ogni deposito, le condizioni per il Gestore 8-a e 8-b del rapporto finale di ispezione ISPRA n. 60373/2019 si ritengono superate.

3.1.1.c Acque Meteoriche

Il giorno 20/02/2020, il GI ha eseguito un sopralluogo presso i punti di scarico dei pozzi disperdenti come documentato da report fotografico (Allegato 35 al verbale di svolgimento attività ispettive). In tale ambito, il GI ha rilevato che i pozzi disperdenti sono tra loro collettati, a gruppi, prima dell'immissione nel sottosuolo. Il GI ha riscontrato che, all'apertura dei rubinetti dei punti di campionamento SF4-COI, SF5-COI, SF9-COI, è fuoriuscito liquido caratterizzato da un forte odore di zolfo (uovo marcio). Il GI, nella persona dell'ing. Lofrumento, ha anche rilevato sensazione di irritazione agli occhi, all'olfatto ed al palato.

Premesso che, all'atto del sopralluogo, non è stato rilevato lo scarico attraverso i suddetti pozzi, il GI, avendo preso atto della precedente dichiarazione del Gestore del non utilizzo dei pozzi disperdenti, ha chiesto al Gestore di spiegare le motivazioni per le quali la condotta di adduzione ai pozzi risulta in pressione e la provenienza e le caratteristiche chimiche delle acque rilevate ed ha chiesto di inviare una relazione esplicativa entro 20 giorni.

In merito, si prende atto delle dichiarazioni del Gestore riportate nell'allegato F alla nota di "*Riscontro al verbale di svolgimento e chiusura di visita ispettiva ordinaria del 17-20/02/2020*" del 9/03/2020, in particolare del fatto che le acque sono state riversate in 5 cisternette e caratterizzate. In base a quanto detto, si propone la seguente **condizione per il gestore**:

- **il Gestore dovrà inviare i formulari relativi allo smaltimento del refluo proveniente dalla condotta di adduzione ai pozzi disperdenti appena disponibili.**

Il GI ha inoltre visionato le tre vasche interrate di trattamento delle acque meteoriche relative all'impianto di cristallizzazione (SF9-COI), all'area di stoccaggio oli del parco C (SF5-COI) e all'impianto di raffineria chimica (SF4-COI) aprendo i tombini a monte, a valle ed in corrispondenza del filtro a coalescenza. In corrispondenza della terza vasca (area impianto cristallizzazione), all'apertura del tombino a monte, il GI ha rilevato un lieve odore di zolfo. Il Gestore spiega che le acque a valle delle tre vasche convogliano ad un unico punto di deviazione verso i serbatoi S13 e 14 oppure mediante un'unica condotta verso i pozzi disperdenti SF4-COI, SF5-COI e SF9-COI. In corrispondenza del punto di deviazione è presente una valvola di intercetto senza leva di manovra in posizione chiusa verso i pozzi. Il GI chiede di non scaricare il refluo presente nella condotta nelle more degli esiti analitici dei campionamenti odierni di ARPA.

Il GI ha chiesto al Gestore di fornire una relazione che descriva le modalità di manutenzione delle tre vasche interrate di trattamento delle acque meteoriche relative all'impianto di cristallizzazione (SF9-COI), all'area di stoccaggio oli del parco C (SF5-COI) e all'impianto di raffineria chimica (SF4-COI), comprensiva della gestione dei rifiuti prodotti da tali attività, con copia dei formulari, dei registri di carico e scarico e dei certificati analitici. Nella nota di "*Riscontro al verbale di svolgimento e chiusura di visita ispettiva ordinaria del 17-20/02/2020*", il Gestore non descrive la procedura adottata per la manutenzione delle predette vasche e riporta che non sono stati prodotti rifiuti costituiti da sabbia e olio dalla manutenzione delle suddette vasche. Pertanto, si ritiene che:

- **il Gestore dovrà indicare e produrre la procedura del SGA relativa alla manutenzione degli impianti di trattamento delle acque meteoriche dando evidenza degli aggiornamenti che ha effettuato ai fini della prevenzione da incidenti entro 15 giorni dal ricevimento della relazione di visita in loco (proposta di Condizione per il gestore).**

Considerato che la condizione per cui non si sono prodotti rifiuti di olio e sabbia nelle tre vasche interrate, può essere indice di un malfunzionamento delle vasche, si ritiene che:

- **il Gestore dovrà eseguire un nuovo collaudo delle predette vasche interrate e dovrà inviare documentazione attestante l'avvenuta esecuzione entro 60 giorni dal ricevimento della relazione di visita in loco (proposta di Condizione per il gestore).**

Il GI ha chiesto al Gestore di effettuare un nuovo campionamento ed analisi, determinando lo zolfo per i rifiuti EER 060314, sali presenti nella zona dell'impianto di cristallizzazione, e per i fanghi dell'impianto di depurazione (Attività 9), tuttavia i certificati non sono pervenuti nei 30 giorni fissati per le richieste formulate a verbale. Pertanto, **si propone la seguente condizione per il gestore**:

- **il Gestore dovrà inviare i nuovi certificati dei Sali e dei Fanghi entro 15 giorni dal ricevimento della relazione di visita in loco.**

Inoltre, il Gestore non ha fornito riscontro in merito alla richiesta del GI di eseguire "*una nuova classificazione con le medesime specifiche anche per i fanghi dell'impianto di depurazione (Attività 9)*" entro 30 giorni ovvero entro il 30/03/2020. Pertanto, si propone la seguente **condizione per il gestore**:

- il Gestore dovrà inviare riscontro alla prescrizione presente nel verbale di ispezione relativa “alla classificazione con le medesime specifiche anche per i fanghi dell’impianto di depurazione (Attività 9)” entro 15 giorni dal ricevimento della relazione di visita in loco.

In riferimento alla gestione delle acque meteoriche dell’attività 6 COI, nel verbale di svolgimento dell’attività ispettiva, il Gestore si è impegnato a “trasmettere una relazione descrittiva dell’attuale sistema di captazione, trattamento e smaltimento delle stesse nelle more della chiusura dello stoccaggio della sansa vergine e del conseguente risistemazione delle aree di piazzale entro 20 giorni.”. Tuttavia, il gestore non ha fornito riscontro con una specifica relazione descrittiva dell’attuale sistema di gestione delle acque meteoriche dell’attività 6 COI. Pertanto, si propone la seguente **condizione** per il gestore:

- il Gestore dovrà fornire riscontro alla predetta richiesta del GI elaborando una specifica relazione descrittiva del sistema di gestione delle acque meteoriche dell’attività 6 COI dando evidenza dello stato di avanzamento dei lavori delle aree di piazzale entro 15 giorni dal ricevimento della relazione di visita in loco.

Esiti campionamenti scarichi (si allegano rapporti di prova 2221, 2222, 2223/2020)

Nel corso delle attività di sopralluogo eseguite in data 20/02/2020, il GI ha riscontrato che, all’apertura dei rubinetti dei punti di campionamento dei pozzi disperdenti SF4-COI, SF5-COI, SF9-COI, è fuoriuscito liquido caratterizzato da un forte odore di zolfo (uovo marcio). Il GI, nella persona dell’ing. Lofrumento, ha peraltro rilevato sensazione di irritazione agli occhi, all’olfatto ed al palato. Tali pozzi disperdenti sono tra loro collettati, a gruppi, prima dell’immissione nel sottosuolo. In considerazione di quanto riscontrato, il GI ha eseguito un campionamento al punto SF4-COI (cfr. Figura 2) ed un campionamento al punto SF9-COI (Figura 3).

SF4-COI	Recupero tramite il Consorzio Ecoacque s.r.l., in sostituzione in pozzi disperdenti	Acque meteoriche non di prima pioggia con modalità discontinua di scarico con portata annua stimata di 9.789 m ³ e asservito all’impianto di raffineria chimica (attività 5) e annesse infrastrutture.	Pozzetto di controllo	690486.58mE	4536567.28mN
---------	---	---	-----------------------	-------------	--------------

Figura 5 – Identificazione del punto di campionamento SF4-COI

SF9-COI	Acque meteoriche di dilavamento	Recupero tramite consorzio Ecoacque srl. in sostituzione pozzi disperdenti	690506.30mE	4536563.37mN
---------	---------------------------------	--	-------------	--------------

Figura 6 - Identificazione del punto di campionamento SF9-COI

Tali campionamenti sono stati finalizzati alla verifica del rispetto della prescrizione 83) *Le acque meteoriche di dilavamento, inviate a recupero tramite gli scarichi da SF4-COI a SF13-COI ad Ecoacque, devono essere conformi ai limiti riportati in tabella 3 (Scarico in acque superficiali) Allegato 5 del DLgs 152/06 e s.m.i..*

Gli esiti analitici delle attività di campionamento al punto SF4-COI sono riportati nel rapporto di prova n. 2222-2020 REV. 0 del 08/04/2020. **Si evidenzia che sono stati riscontrati i seguenti superamenti dei valori limite di cui alla predetta Tabella 3 (violazione ambientale) per i seguenti parametri:**

- Tensioattivi totali
- COD
- FOSFORO TOTALE
- AZOTO AMMONIACALE

Inoltre, il campione è risultato tossico nella Determinazione dell'effetto inibitorio di campioni acquosi sull'emissione di luce di Vibrio fischeri.

Gli esiti analitici delle attività di campionamento al punto SF9-COI sono riportati nel rapporto di prova n. 2223-2020 REV. 0.

Si evidenzia che sono stati riscontrati i seguenti superamenti dei valori limite di cui alla predetta Tabella 3 (violazione ambientale) per i seguenti parametri:

- COD
- FOSFORO TOTALE
- AZOTO AMMONIACALE

Il valore di concentrazione relativo al parametro tensioattivi totali supera il limite tabellare ma rientra entro il campo di incertezza della misura.

Anche tale campione è risultato tossico nella Determinazione dell'effetto inibitorio di campioni acquosi sull'emissione di luce di *Vibrio fischeri*.

Si evidenziano le violazioni ai sensi dell'art. 29 quattordicesimo, comma 3, lettera a), del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. e si ritiene di indicare la seguente proposta di diffida:

- il Gestore dovrà inviare una relazione che identifica le cause che hanno determinato il superamento dei suddetti valori limite e la tossicità del campione e le azioni adottate per la risoluzione delle violazioni riscontrate e per impedire il ripetersi dell'evento. Inoltre, considerato che anche nelle precedenti attività ispettive, nella predetta relazione dovrà essere eseguito un esame dell'intero sistema fognario ed individuate le necessarie azioni da intraprendere per garantire il rispetto dei valori limite indicati nel provvedimento AIA su tutti i punti di scarico afferenti agli impianti di Casa Olearia Italiana e dell'interconnessa installazione Ital Green Energy.

In sede di ispezione, il GI ha acquisito gli esiti dei campionamenti al punto di scarico all'ispezione SF1-COI, relativo ad acque reflue industriali provenienti per il 70% dall'impianto di depurazione (attività 9 – COI) e per il 30% dall'impianto di osmosi (attività 8 – COI) (Allegato 30 al verbale di svolgimento di ispezione). evidenziano che il gestore ha fornito risultati di analisi conformi; tuttavia, si evidenzia che, nei rapporti di prova non è riportata, in alcuna delle analisi, la relativa incertezza. Tale campione non è tossico per lo scarico in fognatura (TAB 3 All. 5 Parte III del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.) ma lo sarebbe se scaricato in acque superficiali o sul suolo (valore 55% limiti rispettivamente 80%, 50%, 50%).

Emissioni Convogliate

Evidenze dei controlli eseguiti nel corso dell'ispezione straordinaria del 16 e 17 gennaio 2020

Nel corso della visita ispettiva straordinaria eseguita nel mese di gennaio 2020, il GI ha verificato la corretta gestione degli SME afferenti ai camini COI da parte del Gestore; in particolare, è stato effettuato un sopralluogo presso le cabine SME afferenti ai camini E7-COI, E19-COI ed E9-COI.

In considerazione delle attività di sopralluogo eseguite e di analisi della documentazione eseguite in sede di ispezione, si rileva quanto segue.

- Cabine SME dei camini E7-COI e E19-COI relativi all'impianto di generazione di vapore e del camino E9 afferente all'impianto di essiccazione:
 - nelle cabine SME di E7-COI ed E19-COI sono presenti sia gli strumenti titolari (o ordinari o master) di misurazione in continuo dei parametri previsti dall'AIA che lo strumento di Back-up (o secondario o slave);
 - le cabine SME afferenti i camini E7-COI ed E19-COI sono sprovviste della cartellonistica descrittiva delle stesse (criticità)
- Cabina SME del camino E9 afferente all'impianto di essiccazione.
 - in cabina è presente la stessa strumentazione SME utilizzata presso le cabine dei camini E7-COI ed E19-COI fatta eccezione della strumentazione sostitutiva, del back-up, in caso di blocco dello SME. È presente, inoltre, un registro cartaceo degli interventi SME nonché un report di manutenzione periodica dello SME.

Si ritiene che il Gestore dovrà provvedere al ripristino della cartellonistica descrittiva delle cabine SME afferenti i camini E7-COI ed E19-COI (Raccomandazione).

Inoltre, il GI ha eseguito un sopralluogo presso la sala controllo SME del camino E9-COI ed ha acquisito informazioni sul ciclo produttivo sulla base delle informazioni riportate a video nel DCS e, in relazione alla gestione del server e del software SME del camino E9-COI, ha eseguito opportune verifiche in relazione ai seguenti aspetti:

- parametri SME riportati a video (dati elettrici, istantanei/elementari, normalizzati all'O₂, dati medi), VLE, dati di alert (temperatura della cabina, PLC, manutenzione e gli interruttori);
- contenuto dei dati registrati e memorizzati dallo SME disponibili c/o gli archivi localizzati in cabina e in sala controllo;

- ultime QAL2 effettuate presso il camino E9-COI e presso i camini E7-COI ed E19-COI e date di inserimento a sistema dei parametri delle relative rette di taratura QAL2;
- guasto dello strumento Ultramat occorso in data 24/05/2019, riportato nel brogliaccio degli interventi del camino E7-COI.

In riferimento ai predetti aspetti ed, in particolare, ai dati SME dei camini E7, E9 ed E19, si evidenziano le seguenti criticità:

- il Gestore non ha comunicato il guasto dello strumento Ultramat del 24/05/2019 agli Enti di Controllo (ARPA – ISPRA); la revisione dello strumento di misura Ultramat del camino E7-COI (inviato alla casa madre per manutenzione) ha comportato il passaggio (lo switch) del monitoraggio in continuo del camino E7-COI a carico dello SME di Backup e programmazione di una nuova QAL2 sui camini E7-COI ed E19-COI eseguita in data 20/01/2020. **Si ritiene necessario che il Gestore dovrà invii tempestiva comunicazione agli Enti di controllo in merito a guasti/disservizi della strumentazione primaria dello SME che comportano una manutenzione di lunga durata ad ARPA Puglia (proposta di condizione per il Gestore);**
- dall'analisi dei test di sorveglianza settimanale QAL2 dei camini del E7-COI, E9-COI ed E19-COI, si rileva che, nella settimana tra l'11 e il 17 novembre 2019, è stato registrato il superamento della soglia del test di sorveglianza settimanale del parametro NOx al camino E9-COI; di conseguenza, il Gestore ha eseguito dal 19 al 21 dicembre 2019 una nuova QAL2 anche per il camino E9-COI;

In considerazione di quanto detto, **si ritiene opportuno proporre le seguenti condizioni per il Gestore:**

- a) **il Gestore dovrà inviare agli Enti di Controllo la relazione finale QAL2 ai camini E7-COI, E9-COI ed E19-COI agli Enti di Controllo e di comunicare la data di implementazione a sistema dei nuovi parametri delle rette di taratura entro 30 giorni dal ricevimento della relazione di visita in loco;**
 - b) **il Gestore dovrà informare gli Enti di Controllo, in particolare ARPA Puglia, in merito programmazione delle dati di svolgimento delle manutenzioni periodiche (QAL2 e le IAR-AST) previste sugli SME ai sensi norma tecnica UNI EN 14181 con congruo anticipo (almeno con 15gg prima) al fine di poter consentire le opportune verifiche;**
- dal confronto dei report SME disponibili c/o i portali SME del camino E9-COI rispetto a quelli dei camini E7-COI ed E9-COI si riscontrano delle differenze; pertanto, **si ritiene opportuno chiedere al Gestore di rendere omogenei i report SME e di inviare documentazione attestante l'avvenuta revisione entro 30 giorni dal ricevimento della relazione di visita in loco (proposta di condizione per il Gestore);**
 - dall'analisi dei dati SME (elementari e medi – tramite il c.d. “tracciato 4343”) trasmessi quotidianamente dall'azienda secondo quanto previsto dalla procedura di trasmissione dei dati di ARPA si riscontrano criticità ed incongruenze rispetto alle richieste formulate dall'Agenzia in precedenti ispezioni, nonché da quanto previsto nel documento di riferimento della Regione Lombardia adottato dal Gestore (di cui è stata acquisita copia in sede di ispezione in Allegato 24 a verbale di svolgimento di visita ispettiva). **Si ritiene opportuno che:**
 - **il Gestore effettui un incontro tecnico con ARPA Puglia finalizzato a definire le modalità di elaborazione dei report SME e di gestione dei relativi portali web entro 90 giorni dal ricevimento della relazione di visita in loco; a tal fine, il Gestore dovrà inviare specifica comunicazione ad ARPA Puglia entro i 30 giorni successivi alla ricevimento della relazione di visita in loco al fine di concordare le date e modalità dell'incontro tecnico (proposta di condizione per il Gestore).**

Emissioni Odorigene

Monitoraggio delle sorgenti odorigene eseguito nel 2019 sui punti di emissione convogliata

In sede di visita ispettiva straordinaria effettuata il 16-17/01/2020, il GI ha acquisito le risultanze dei monitoraggi effettuati in impianto per quanto attiene le emissioni odorigene durante l'annualità 2019 (vedi verbale di Visita Ispettiva, nota prot. ARPA n. 3113 del 20/01/2020, allegato 5).

Il GI ha acquisito i certificati di analisi relativi alle misurazioni effettuate nel 2019 sui punti di emissione convogliata denominati: E5-COI (n.4 campionamenti annuali eseguiti nelle date: 28/02, 15/05, 06/08 e 22/11), E9-COI (n.2 campionamenti annuali eseguiti rispettivamente nelle date: 19/03 e 22/11/2019), E13-COI (n. 4 campionamenti annuali eseguiti nelle date: 15/03, 03/06, 31/07, 29/11), E21-COI (n.4 campionamenti annuali eseguiti nelle date: 01/03, 06/06, 05/09, 18/11).

Dall'analisi della documentazione acquisita si rileva una **criticità** relativa alla frequenza di campionamento associata al camino E13-COI in quanto il PMC (Rif. tabella Pag. 31) prescrive, per tutte le sorgenti convogliate su citate, misurazioni con frequenza trimestrale. Pertanto, **si ritiene che il Gestore dovrà eseguire i monitoraggi delle emissioni odorigene con frequenza trimestrale anche per il camino al camino E13-COI (proposta di condizione per il Gestore).**

Condizioni indicate nella relazione di visita in loco relativa all'ispezione ordinaria dell'anno 2019, prot. ISPRA n.60373/2019

Condizione n. 3 della relazione di Visita in loco Prot. ISPRA n.60373/2019 (Frequenza di campionamento punto di emissione E9 – COI).

Durante la Visita Ispettiva ordinaria eseguita in data 19/02/2020, il GI ha chiesto al Gestore chiarimenti riguardo al rispetto della condizione n. 3 relativa alla frequenza di campionamento del camino denominato E9 – COI, associato all'attività 6 (impianto di essiccazione). Dalla verifica eseguita durante la precedente visita ispettiva (marzo 2019) infatti si era riscontrata una difformità relativa alla frequenza degli autocontrolli.

Il Gestore ha dichiarato che le determinazioni sul camino E9 – COI hanno frequenza trimestrale così come indicato nella condizione n. 3 e ha puntualizzato che è garantita tale frequenza durante il periodo di funzionamento dell'impianto che ha attività stagionale. La condizione n. 3 si ritiene riscontrata.

Condizioni n. 4 e 5 della relazione di Visita in loco Prot. ISPRA n. 60373/2019, (emissioni diffuse).

In merito alla condizione n. 4 riportata nel rapporto conclusivo di visita ispettiva eseguita nell'anno 2019, il Gestore ha trasmesso la documentazione richiesta con nota acquisita al protocollo ARPA con n.83885 del 21/11/2019. Nello specifico, in riferimento all'aggiornamento del quadro emissivo concernente l'attività 6, il Gestore ha inoltrato copia della PEC inviata in data 27/10/2018 al MATM. La condizione n.4 si ritiene riscontrata.

In riferimento alla condizione n. 5 inerente l'aggiornamento del quadro emissivo per le emissioni in atmosfera associate alle attività 5-6-7 e 9 in ottemperanza alla prescrizione n.79 del PIC, il Gestore ha trasmesso la richiesta documentazione con nota acquisita al protocollo ARPA con n.83884 del 21/11/2019.

Nello specifico il Gestore ha fornito un documento dal titolo "Programma di monitoraggio degli odori e aggiornamento del quadro emissivo – Rev.1" in Allegato 3 alla suddetta nota. Analizzando il documento citato si evince che il Gestore intende ottemperare con esso sia alla prescrizione n. 79 (§9.2.4 del PIC, pag. 267 del PIC) che alla prescrizione n.117 del PIC (§9.2.11 del PIC, pag. 275) di seguito riportate:

- n. 79: "Il Gestore entro un anno dal rilascio del provvedimento AIA e secondo la tempistica della L.R. 23/2015 e s.m.i. è obbligato ad aggiornare il quadro delle emissioni in atmosfera riconducibili alle attività 5-6-7 e 9 ai dispositivi della legge regionale richiamata, ovvero al rispetto dei limiti della concentrazione delle sostanze odorigene secondo le modalità indicate, anche con particolare riguardo alle zone di movimentazione, stoccaggio e lavorazione di sanse vegetali".
- n. 117: "Il Gestore deve elaborare, entro sei mesi dal rilascio del provvedimento dell'AIA, un Programma di monitoraggio degli odori, con le modalità di cui alla L.R. 23/2015 e s.m.i., da concordare con l'Autorità di Controllo, per la stima, il controllo e l'analisi dell'impatto olfattivo indotto sia dai processi produttivi di ITAL Green Energy s.r.l. che di Casa Olearia Italiana S. p. A".

Nel suddetto documento "Programma di monitoraggio degli odori e aggiornamento del quadro emissivo – Rev.1" (Allegato 3 alla nota prot. ARPA n. 83884 del 21/11/2019), sono elencate le sorgenti odorigene presenti in impianto.

Nel complesso, il Gestore ha individuato, oltre ai 4 punti di emissione convogliata già presenti e normati dall'atto autorizzativo, 10 sorgenti di emissione diffusa. L'elenco delle sorgenti odorigene presenti in impianto completo è di seguito riportato:

Sorgenti convogliate:

EC5-COI: attività 5 - scarico di centrifuga della raffineria chimica;

EC9-COI: attività 6 - impianto di essiccazione;

EC13-COI: attività 7 - gruppo vuoto raffineria fisica;

EC21-COI: attività 9 - depuratore.

Sorgenti diffuse:

ED1-COI: flottatore COI;

ED2-COI: vasca di accumulo del percolato COI;

ED3-COI: sedimentatore fanghi biologici COI;

ED4-COI: sedimentatore fanghi chimici COI;

ED5-COI: coagulatore e flocculatore COI;

ED6-COI: serbatoio a valle del filtro COI;

ED7-COI: ispessitori fanghi COI;

ED8-COI: cassone fanghi di depurazione COI;

ED9-COI: big bag nel deposito terre esauste COI;

ED10-COI: tettoia di deposito sansa vergine COI.

Per tutti i punti emissivi sono indicate le coordinate, i limiti e le modalità di analisi (in conformità alla L.R. 23/2015) oltre ad una planimetria degli stessi. Sono infine indicate le frequenze di monitoraggio e nello specifico il Gestore indica una frequenza di monitoraggio trimestrale per le sorgenti convogliate (in conformità con quanto prescritto nel PMC) ed una frequenza di monitoraggio semestrale per tutte le sorgenti diffuse ad esclusione della sorgente ED10-COI, associata al deposito della sansa vergine, per la quale il Gestore specifica che la frequenza di monitoraggio sarà trimestrale fino a quando l'intera area sarà confinata. Dopo gli interventi di confinamento la sorgente ED10 sarà da considerarsi inesistente in quanto l'area dell'intero capannone sarà trattata e convogliata al camino E9-COI.

Pertanto, si può ritenere ottemperata la prescrizione n. 117 del PIC, tuttavia, in considerazione delle numerose segnalazioni di disturbo olfattivo pervenute alla scrivente Agenzia dalla popolazione residente nell'abitato del comune di Monopoli, in particolare nell'ultima annualità, ed in considerazione dell'ubicazione dell'impianto nella zona industriale di Monopoli caratterizzata dalla presenza nell'area di impianti con significativo impatto osmogeno, si ritiene opportuno proporre la seguente raccomandazione al Gestore e proposta di prescrizione all'A.C.:

- **si ritiene che il Gestore debba eseguire i campionamenti su tutte le sorgenti odorigene (come su elencate), con frequenza trimestrale posto che la L.R. 23/2015 individua la frequenza semestrale come intervallo minimo per l'esecuzione dei monitoraggi (comma 6 art. 1);**
- anche in considerazione della percezione di odori diffusi che il GI ha riscontrato durante le visite in loco, **si ritiene necessario che il Gestore intensifichi i monitoraggi olfattometrici per i primi due anni a partire dalla ricezione della relazione di visita in loco.** Tale frequenza potrà essere modificata, a fronte dei dati di concentrazione delle sostanze odorigene e della concentrazione di odore ottenuti durante i primi due anni di monitoraggio, nel caso in cui non si riscontrino particolari criticità.

In riferimento alla condizione n. 5 della relazione di Visita in loco prot. ISPRA n. 60373/2019, si specifica che il documento trasmesso (allegato 3 alla nota prot n. 83884 del 21/11/2019) non è esaustivo e non può essere considerato utile per quanto concerne l'aggiornamento del quadro emissivo complessivo dello stabilimento, per il quale sarebbe necessaria una revisione del PMC e degli atti autorizzativi. A tal proposito in sede di visita ispettiva, il GI ha chiesto delucidazioni; il Gestore ha dichiarato che, nell'ambito della procedura di Riesame dell'AIA avviato in data 28/05/2019, è stata inserita una proposta di modifica del PMC riportante l'aggiornamento del quadro emissivo delle attività 5, 6, 7 e 9, riportata nel documento E11 allegato alla scheda E. Il GI ha chiesto ed ha acquisito tale documento in sede di visita ispettiva (vedi verbale di visita ispettiva ordinaria, nota prot. ARPA n. 12392 del 25/02/2020, Allegato 26).

Analizzando la documentazione citata si evince che, come dichiarato dal Gestore, è stata inviata all'A.C. una proposta di revisione del PMC.

In particolare, in riferimento alle emissioni odorigene, il Gestore ha indicato, al punto 4), di voler inserire a pag. 34 del PMC, dopo la fine del penultimo capoverso, l'elenco delle sorgenti odorigene convogliate e diffuse presenti in impianto. **La scrivente Agenzia ritiene utile che il Gestore inserisca nel PMC, a pag. 34 nel punto indicato, una tabella inerente alle misurazioni sulle sorgenti odorigene presenti in impianto, contenente in analogia con la tabella presente a pag. 31 del PMC, tutte le informazioni riguardanti la sorgente, i parametri da monitorare su di essa, i limiti prescritti, la frequenza di monitoraggio (proposta di condizione per il Gestore).**

Condizioni n. 6 della relazione di Visita in loco Prot. ISPRA n. 60373/2019, (emissioni diffuse).

In relazione alle **condizioni n.6** si rappresentano alcune considerazioni nel seguito.

Condizione 6 a. (Riscontro fornito dal Gestore nella nota prot. ARPA n. 83884 del 21/11/2019).

La condizione si ritiene riscontrata in quanto nella revisione del piano di monitoraggio degli odori il Gestore ha seguito le indicazioni fornite dall'ente di controllo. Si ribadisce quanto su riportato, ovvero la necessità di effettuare il monitoraggio, delle sostanze odorigene e della concentrazione di odore, con frequenza trimestrale per tutte le sorgenti odorigene presenti in impianto. Come su specificato, per quanto riguarda le sorgenti di emissione diffusa, tale frequenza potrà essere modificata dopo i primi due anni di monitoraggio (a partire dalla data di ricevimento del presente rapporto) nel caso in cui i dati dimostrino assenza di criticità.

Condizione 6 b. (Riscontro fornito nella nota prot. ARPA n. 83884 del 21/11/2019).

Nel piano di monitoraggio odori trasmesso dal Gestore è specificato che i risultati del monitoraggio degli odori saranno in futuro raccolti in forma di Rapporto finale come richiesto dalla prescrizione n. 118 del PIC (§9.2.11 del PIC, pag. 275) che prevede che *"Il Gestore entro 2 mesi dalla conclusione delle attività del Programma di monitoraggio, dovrà inviare all'Autorità di controllo un rapporto contenente le risultanze del monitoraggio degli odori. Qualora da tali misure l'Autorità di controllo evidenzia elementi di criticità riconducibili ad emissioni olfattive dello stabilimento, il Gestore dovrà presentare un piano dei possibili interventi di mitigazione degli impatti olfattivi da sottoporre alla valutazione dell'Autorità competente"* (prescrizione n. 118 del PIC).

Si prende atto di tale dichiarazione e ci si riserva di verificare l'ottemperanza alla prescrizione n. 118 del PIC successivamente alla trasmissione del documento in parola. **La condizione 6 b è stata riscontrata.**

Condizione 6 c. (Riscontro fornito nella nota prot. ARPA n. 32 del 02/01/2020).

In relazione alle modifiche ed integrazioni richieste dall'ente di controllo in riferimento ai documenti forniti dal Gestore nell'ambito della Visita Ispettiva eseguita nell'annualità 2019, dal titolo: “Valutazione dell'impatto olfattivo relativo alle attività presso lo stabilimento della società Casa Olearia Italiana S.p.A. nel comune di Monopoli (Ba)” e “Valutazione dell'impatto olfattivo relativo alle attività presso lo stabilimento della società Casa Olearia Italiana S.p.A. e Ital Green Energy S.R.L. nel Comune di Monopoli (BA), il Gestore ha fornito con nota su citata opportuno riscontro. In particolare sono stati trasmessi i documenti dal titolo:

- 1- Rapporto finale (prescrizione n. 118) e Valutazione dell'impatto olfattivo relativo alle attività di Casa Olearia Italiana S.p.A. – Rev. 1 (Allegato 1);
- 2- Rapporto finale (prescrizione n. 118) e Valutazione dell'impatto olfattivo delle attività di Casa Olearia Italiana S. p. A. e Ital Green Energy – Rev. 1 (Allegato 2);

Si precisa che tali documenti sono stati analizzati e riscontrati.

Si specifica che gli studi di impatto olfattivo trasmessi necessitano di ulteriori modifiche, in particolare in riferimento ai dati utilizzati come input ai modelli di dispersione (proposta di condizione per il Gestore). Si è infatti riscontrata una problematica in merito alle misurazioni effettuate sulle sorgenti diffuse areali passive, così come si configurano le sorgenti diffuse emissive presenti nell'impianto, in quanto il proponente ha utilizzato un dispositivo di campionamento che, sebbene conforme alla norma tecnica di riferimento per l'olfattometria dinamica (UNI EN13725: 2004), risulta difforme dai dettami della L.R. 23/2015 alla quale l'atto autorizzativo fa riferimento, anche in relazione ai limiti di emissione in termini di concentrazione di odore. Proprio per garantire la riferibilità dei risultati infatti, e dunque il rispetto del limite di emissione prescritto, è necessario che i campionamenti sulle sorgenti diffuse passive siano eseguiti utilizzando un dispositivo di tipo Wind Tunnel così come indicato nell'allegato tecnico della suddetta legge regionale ed individuato dalla D.G.R n.IX/3018 del 15 febbraio 2012 della Regione Lombardia, peraltro corrispondente a quanto il proponente stesso ha indicato a pag. 6 di 12 del documento “allegato 3” alla nota prot. ARPA n. 83884 del 21/11/2019, dal titolo: “Programma di monitoraggio odori Rev.1”.

Si propongono le seguenti condizioni per il Gestore:

- **il Gestore dovrà integrare gli studi modellistici utilizzando dati in input al modello ottenuti a partire da valori di concentrazione di odore annuali e riferibili in conformità alla L. R. 23/15 seguendo le indicazioni riportate nell'allegato parere specialistico riportato in Allegato 4.**
- **il Gestore dovrà inoltrare ad ISPRA e ad ARPA Puglia i risultati dei singoli campionamenti che verranno eseguiti su tutte le sorgenti odorigene presenti in impianto così come individuate ed elencate nel programma di monitoraggio degli odori, entro un mese dall'esecuzione degli stessi, provvedendo ad inoltrare contestualmente tutte le informazioni necessarie per poter verificare la conformità degli stessi alla legge 23/15 e alle norme tecniche di settore (verbali di campionamento associati al prelievo dei singoli campioni, rapporti di prova contenenti tutte le informazioni necessarie per la verifica della conformità delle analisi effettuate in particolare in riferimento alle analisi olfattometriche).**

ITAL GREEN ENERGY E CASA OLEARIA ITALIANA

Emissioni Sonore

In riferimento a quanto prescritto al Par. 9.1.6 e Par. n. 9.2.6 del PIC ed in riscontro alla condizione per il Gestore n.1 della Relazione di Visita in Loco Prot. ISPRA n. 60373/2019 e della condizione indicata nella relazione ISPRA prot. n.59290 del 09/10, in sede di ispezione, il Gestore ha consegnato la seguente documentazione:

- rapporto di valutazione del rumore in ambiente esterno del 27 dicembre 2019” relativamente agli impianti BS1 e BL2);
- rapporto di valutazione del rumore in ambiente esterno del 27 dicembre 2019” relativa agli impianti di casa olearia;
- rapporto di valutazione del rumore in ambiente esterno del 27 dicembre 2019” relativa agli effetti cumulativi.

Tutti i predetti documenti sono stati acquisiti in Allegato 8 al verbale di svolgimento attività ispettive.

In merito alla valutazione dei predetti documenti, si riporta, in il contributo di ARPA Puglia e in particolare l'**Allegato 5**, allo stesso contributo, da cui si evidenzia che **non sono state ottemperate compiutamente le prescrizioni impartite a seguito delle precedenti visite ispettive di cui alla relazione ISPRA prot. n.59290 del 09/10/2018 e alla relazione ISPRA prot. n.59290 del 09/10/2018, si ritiene che :**

- **il Gestore dovrà eseguire ulteriori rilievi fonometrici, nel periodo di riferimento notturno come indicato ai punti 1) e 2) della relazione ARPA prot. n.13274 del 28/02/2020 ed eseguire un ulteriore controllo sia nel periodo diurno che nel periodo notturno nelle condizioni peggiori acusticamente ed ad impianti fermi entro il 31 dicembre 2020 (condizione).**

Rifiuti - Verifiche sugli Adempimenti Amministrativi per la Gestione dei Rifiuti

Come da verbale d'ispezione, il GI ha acquisito documentazione a campione per la verifica degli adempimenti amministrativi di registrazione dei movimenti dei rifiuti prodotti (allegato 32 al verbale di svolgimento attività ispettive). Inoltre, sono state acquisite alcune copie del registro di carico e scarico e un FIR per verificare il tempo di permanenza del rifiuto "terre esauste", EER 020399, nel deposito 24 di COI. Dalla verifica effettuata si rileva che i tempi intercorrenti tra le operazioni di carico e le relative operazioni di scarico sono inferiori a tre mesi. Dall'analisi della documentazione, tuttavia, emergono le seguenti criticità.

L'operazione di carico n.87 indica come destino del rifiuto l'operazione di recupero R13, mentre le operazioni di scarico n.120 e n.111, indicano che il destino del rifiuto è lo smaltimento D15. In particolare, nel FIR n.55567/19, relativo all'operazione di scarico n. 120, il destinatario indicato è Siderurgica Signorile. Si evidenzia che i certificati di classificazione delle terre esauste codificate con EER 020399 (RDP 118/2018 e RDP, acquisito durante l'ispezione del 2019 presso COI, n. EV-19-026505-189651 del 30-01-2020, in allegato 14) indicano che il rifiuto è conforme al recupero in cementifici o industria del laterizio. Per quanto riguarda lo smaltimento, invece, il certificato del 2018 non riporta i risultati del test dell'eluato per la conformità allo smaltimento in discarica e il certificato del 2020 indica che il rifiuto non è conferibile in discarica a causa del DOC. Si evidenzia infine, che la prescrizione 40 del paragrafo 9.1.7. del DM 331/2016, impone il rispetto della gerarchia nella gestione dei rifiuti, ossia favorire quando possibile il recupero piuttosto che lo smaltimento. Pertanto, alla luce delle precedenti considerazioni, ostative allo smaltimento, **si propone la seguente condizione per il gestore:**

- in merito al destino finale del EER 020399, Il Gestore dovrà spiegare come mai in alcuni casi il rifiuto è inviato a recupero R13 e in altri casi a smaltimento D15; in ogni modo, dato che le due suddette operazioni di trattamento rifiuti sono attività preliminari, il Gestore dovrà indicare il destino finale, con riferimento sia agli impianti finali autorizzati al recupero (ad esempio cementifici o industria del laterizio), sia a quelli di smaltimento (ad esempio discarica) **(condizione per il gestore).**

Premesso che è stato acquisito l'ultimo certificato per il EER 020399 (allegato 14 al verbale di svolgimento ispezione) ed esso è relativo a "terre esauste da filtrazione oli", si ritiene che :

- il Gestore dovrà chiarire se esistono rifiuti diversi da terre esauste, ma codificati con il medesimo codice. Infatti, dall'analisi dell'estratto del rapporto annuale 2018, relativo alla produzione dei rifiuti COI, emerge, che con lo stesso codice si identificano tre tipi diversi di rifiuti. Pertanto, il Gestore dovrà indicare se tali rifiuti siano stati classificati tramite certificati specifici e dovrà descrivere il ciclo produttivo e la destinazione finale di ogni tipo di rifiuto (riferimento all'impianto/i) **(condizione per il gestore).**
- Il Gestore dovrà altresì provvedere alla separazione delle diverse tipologie dei predetti rifiuti ed all'identificazione degli stessi nel deposito 24, così come devono essere ben diversificate le descrizioni del rifiuto nella seconda colonna nelle registrazioni del registro di carico.

In ultimo, si evidenzia che il modello stampato del registro di carico e scarico di COI, sebbene derivante dalla stampa di un registro informatizzato, non è conforme all'allegato A al DM 148/1998 relativo al registro per il produttore di rifiuti, poiché il riferimento alle operazioni di carico non è riportato nella prima colonna del registro, come previsto, ma nella colonna delle annotazioni, che invece è destinata ad altre informazioni. **Pertanto, si rileva il mancato rispetto della prescrizione n. 49 del DM 331/2016 (pag. 254), sanzionabile ex. Art. 29-quattordicesimo comma 2.** Tuttavia poiché, è garantita la tracciabilità delle operazioni, si ritiene di non dover procedere con la diffida e si prescrive al Gestore di uniformare il registro di carico e scarico a quello dell'allegato A del DM 148/2008, così come previsto dal c.6 dell'art. 190 del D.Lgs 152/06 citato nella prescrizione 49.

A tal fine, si individua la seguente :

- il Gestore dovrà provvedere a modificare il software utilizzato per la tenuta del registro informatizzato in modo tale che le stampe delle pagine del registro siano conformi all'allegato A del DM 148/1998; il Gestore dovrà inviare un esempio di stampa secondo lo standard corretto agli Enti di Controllo entro 15 giorni dal ricevimento della relazione di visita in loco (Condizione).

Sistema di Gestione Ambientale

Il Gestore ha fornito copia delle certificazioni ISO 14001 relative a Casa Olearia Italiana rilasciato da Bureau Veritas del 13/05/2019 ed a Ital Green Energy rilasciato da Bureau Veritas del 04/06/2018 (**Allegato 17** al verbale di svolgimento attività ispettive). Alla luce dei rilievi formulati nella presente relazione, si propone la **seguente condizione per il gestore:**

- **il Gestore dovrà provvedere all'esecuzione di un'analisi di dettaglio dei sistemi di gestione ambientale relativi alle società Ital Green Energy e Casa Olearia Italiana al fine di verificare il completo recepimento di tutte le**

prescrizioni del DM 331/2016 e, sulla base degli esiti di tale analisi, dovrà provvedere alla revisione dei relativi sistemi di gestione ambientale; il Gestore dovrà trasmettere agli Enti di Controllo una tabella descrittiva della corrispondenza tra ogni prescrizione del DM 331/2016 ed i punti del SGS entro 180 giorni dal ricevimento della relazione di visita in loco (Condizione n. ...).

3.2 *Risultanze e relative azioni da intraprendere*

- Tariffa il Gestore dovrà provvedere al pagamento della tariffa relativa alle attività di campionamento ed analisi eseguite nell'ambito della presente attività ispettiva (Ta), come da resoconto elaborato da ARPA Puglia che si riporta in Allegato 6 il Gestore dovrà provvedere al pagamento della tariffa relativa alle attività di campionamento ed analisi eseguite nell'ambito della presente attività ispettiva (Ta), come da resoconto elaborato da ARPA Puglia che si riporta in Allegato 6 (**condizione n. 1**).

).

3.2.1 INSTALLAZIONE ITAL GREEN ENERGY

Per effetto della visita in loco sono state individuate alcuni rilievi per le quali si propongono le seguenti **raccomandazioni**.

Impianti di stoccaggio e bacini di contenimento

- Il GI ha acquisito, a campione, copia dei report di agosto 2018, agosto 2019 e febbraio 2020 relativi ai controlli semestrali degli sfiati dei serbatoi (allegato 4 al verbale di svolgimento attività ispettiva) che risultano firmati dall'operatore che ha eseguito il controllo ma non sono sottoscritti dall'operatore che esegue il controllo in campo (con firma non leggibile) e non vengono validati dal responsabile d'impianto. Al fine di garantire adeguato controllo della corretta esecuzione di tali attività, si ritiene che il Gestore debba adottare una procedura per la definizione delle modalità di esecuzione dei controlli e di verifica della corretta esecuzione dei predetti controlli degli sfiati dei serbatoi (Raccomandazione 1).

Per effetto della visita in loco sono state individuate alcune criticità per le quali si propongono le seguenti **condizioni per il Gestore**.

Gestione combustibili

- ***Gestione degli sfalci di potatura non classificati rifiuti, utilizzati presso BS1:***

Nel corso del sopralluogo del 18/02/2020, il GI ha rilevato che dalla sommità del cumulo degli "sfalci di potatura" provenivano vapori attribuibili a verosimili processi biologici di degradazione della massa organica. È, infatti, possibile che a causa dei processi biologici esotermici la temperatura interna del cumulo sia aumentata con conseguente evaporazione dell'umidità.

Considerato che deve essere evitato che il cumulo di sfalci di potatura possa sviluppare reazioni biologiche, si ritiene che **il Gestore dovrà revisionare la procedura POA/03, entro 30 giorni) prevedendo l'incremento del numero di ispezioni periodiche da una a due volte a settimana ed il rivoltamento periodico del cumulo (condizione n. 2).**

Gestione "olio vegetale da terre" presso BL2.

- La norma UNI 11163:2018 definisce le specifiche degli oli e grassi animali e vegetali ... ed individua specifiche classi (cfr.Paragrafo 5 - Prospetto 2) in funzione dei valori di specifici parametri (quali densità, viscosità, contenuto d'acqua, ceneri, ecc.) ed i metodi normalizzati di analisi da utilizzarsi per definire i valori dei predetti parametri. **Si evidenzia che i registri dei quantitativi di biomassa "miscela oli vegetali ad uso energetico" acquistati dalla ditta Lepori dal 21/08/2018 al 17/01/2019 indicano i soli valori dei parametri acidità, umidità ed impurezze associati ad ogni DDT (Allegato 12A); tali documenti non risultano esaustivi rispetto a quelli indicato nel prospetto 2 della norma UNI11163:2018. Pertanto, si ritiene che il Gestore debba fornire evidenza del possesso dei certificati di caratterizzazione della "miscela di oli vegetali ad uso**

energetico” in conformità alla norma UNI1163:2018 relativi ai DDT n.4, 9, 10 e 11 in cui sia indicata la classe della miscela determinata secondo i criteri definiti dalla medesima norma tecnica entro 15 giorni dal ricevimento della relazione di visita in loco (**condizione n. 3**); in assenza della documentazione richiesta si ritiene di procedere all'accertamento della violazione amministrativa e conseguente proposta di diffida all'A.C.

- **il Gestore dovrà immediatamente interrompere l'utilizzo di biomassa liquida di “grassi animali grezzi e raffinati” inviando formale comunicazione agli Enti di Controllo ed all'Autorità Competente** Qualora il Gestore intenda nuovamente utilizzare biomassa liquida di “grassi animali grezzi e raffinati” presso l'impianto BL2, egli dovrà presentare all'Autorità Competente richiesta di modifica dell'AIA ai sensi dell'art.29nonies del D.Lga. n. 152/06 e s.m.i. (**condizione n. 4**).

Manutenzione

- Il GI dall'elenco dei serbatoi ha rilevato che ciascuno di questi non risulta identificato univocamente. Al fine di garantire la corretta implementazione di un adeguato programma di manutenzione, come previsto alla prescrizione n. 61 del PIC, **si ritiene che il Gestore debba procedere l'identificazione univoca di tutti i serbatoi presenti nell'area delle installazioni oggetto di AIA (DM n.331/2016) entro 30 giorni dal ricevimento della presente (condizione n. 5).**
- Dal confronto tra i report dei controlli non distruttivi allegati alla predetta “Relazione Finale Controlli NDT” e l'elenco dei serbatoi acquisito in sede di ispezione (Allegato 2 al verbale di svolgimento attività ispettiva), si riscontrano difformità in relazione alla capacità indicata per i serbatoi Buffer Tank 1, DAY1 BL2, Urea Liquida BL2 e Urea Solida 1 BL2 e Urea Solida BL2. Pertanto, **si ritiene che il Gestore, a valle dell'identificazione univoca di tutti i serbatoi presenti nell'area dello stabilimento, ivi compresi i serbatoi interrati, debba aggiornare l'elenco dei serbatoi di stoccaggio (comprensivo di indicazione delle sostanze stoccate e relativa capacità) e trasmetterlo all'Autorità di Controllo entro 30 giorni dalla ricezione della relazione di visita in loco (condizione n. 6).**

Emissioni Convogliate

- Il Gestore ha definito un criterio e/o una modalità di passaggio (switch) dal monitoraggio delle emissioni tramite gli SME titolari a quelli di back-up. In caso di guasto/anomalia di almeno una misura di un parametro emissivo, il gestore effettua simultaneamente lo switch dell'intera cabina analisi dal titolare al back-up: questo comporta l'acquisizione di tutti i parametri emissivi estrattivi dalla cabina di back-up, anche per i parametri regolarmente funzionanti, e non del solo guasto/anomalia. A riguardo **si segnala la necessità che il Gestore riguardi e modifichi la procedura di gestione degli SME in occasione di disservizi degli strumenti di misura SME in quanto si ritiene non corretto (e giustificabile) sostituire uno o più strumenti di misura SME regolarmente funzionanti a causa di problemi legati ad un singolo strumento; si ritiene altresì che procedura revisionata dovrà essere recepita nella prossima revisione del Manuale SME (condizione n. 7a).**
- Dall'analisi dei test di sorveglianza settimanale QAL2 di tutti gli inquinanti monitorati in continuo afferenti ai camini del BL2 si è rilevato che, per alcuni inquinanti (NOx e Polveri del camini E5-IGE, Poveri del camino E6-IGE, CO, COT e Polveri del camino E10-IGE) sono state superate le soglie del 5% e/o del 40% dei range settimanali QAL2 previsti dalla norma tecnica UNI EN 14181 e per tale ragione devono essere ripetute le QAL2 entro sei mesi dalla data del supero delle soglie. Il Gestore ha comunicato che le nuove QAL2 sono state effettuate nei mesi di dicembre 2019 e gennaio 2020; **si ritiene opportuno che il Gestore trasmetta ad ISPRA e ad ARPA Puglia la relazione finale QAL2 e BS1 comunicando la data di implementazione a sistema dei nuovi parametri delle rette di taratura (condizione n. 8a).**

Inoltre, in considerazione delle verifiche eseguite, **si ritiene opportuno che il Gestore invii agli Enti di Controllo le relazioni periodiche QAL2, IAR-AST relative a tutti gli SME degli impianti BL2 e BS1 ed informi gli Enti di Controllo, in particolare ARPA Puglia, in merito programmazione delle date di svolgimento delle manutenzioni periodiche (QAL2 e le IAR-AST) previste sugli SME ai sensi norma tecnica UNI EN 14181 con congruo anticipo (almeno con 15gg prima) al fine di poter consentire le opportune verifiche (condizione n.8b).**

Il portale SME dei camini afferenti all'impianto BL2 non riportano la sezione dedicata alla QAL2 che invece è stata implementata nel portale SME del camino E1-IGE dell'impianto BS1. **Si richiede che il Gestore debba provvedere all'implementazione della sezione QAL2 presso tutti i portali SME di IGE analogamente a quanto effettuato per il camino E1-IGE (condizione n.8c).**

Dall'analisi della documentazione relativa ai registri di manutenzione e gestione degli SME (scadenzari, brogliaccio, interventi, ecc.), si rileva la necessità che **il Gestore debba predisporre un unico registro di gestione degli SME in cui siano evidenziate le manutenzioni ordinarie e straordinarie e di tutti gli ulteriori interventi eseguiti sugli (condizione n.8d).**

in riferimento alle comunicazioni effettuate dal Gestore sui superamenti dei VLE riscontrate tramite gli SME, si ritiene necessario chiedere al Gestore di provvedere a:

- implementare procedure specifiche per la gestione dei superamenti che dovranno essere inserite nella prossima revisione del manuale SME (condizione n.8e);
 - predisporre una specifica procedura per la definizione delle modalità di elaborazione di una dettagliata relazione tecnica dei superamenti dei VLE da inviare all'A.C., agli Enti di Controllo e agli Enti locali direttamente interessati (Comune, ASL, ecc.) entro i successivi 10 giorni dalla data del superamento; tale procedura dovrà inoltre essere recepita nella prossima revisione del Manuale di Gestione dello SME (condizione n.8f)
- Dall'analisi dei report SME, pubblicati c/o i portali web dei vari camini degli impianti BL2 e BS1, dei tracciati dati (elementari e medi – c.d. tracciati “4343”) trasmessi quotidianamente, si ritiene opportuno che il Gestore effettui un incontro tecnico con ARPA Puglia finalizzato a definire le modalità di elaborazione dei report SME e di gestione dei relativi portali web entro 90 giorni dal ricevimento della relazione di visita in loco; a tal fine, il Gestore dovrà inviare specifica comunicazione ad ARPA Puglia entro i 30 giorni successivi alla ricezione della relazione di visita in loco al fine di concordare le date e modalità dell'incontro tecnico (condizione n. 8g).

Impianti di stoccaggio e bacini di contenimento

- In sede di ispezione, il Gestore ha dichiarato che sia il serbatoio Day 1 che il serbatoio 26 (posizionato in prossimità dell'impianto di confezionamento”) sono stati messi fuori servizio a partire da gennaio 2020. Con nota del 09/03/2020, il Gestore ha trasmesso la relazione di verifica strutturale del serbatoio 26 redatta dall'ing. Vito Zaccheo della Steel Tech srl.
- Nella suddetta nota del 09/03/2020, Il Gestore indica che la relazione “attesta l'idoneità del serbatoio all'uso cui è destinato nel rispetto del limite di riempimento massimo pari a 1.165 m³; tuttavia, il limite di riempimento massimo pari a 1.165 m³ non risulta desumibile dalla relazione. Si ritiene, dunque, opportuno che il Gestore fornisca chiarimenti sia in merito a quanto dichiarato circa l'utilizzabilità del serbatoio nel rispetto del limite di riempimento massimo pari a 1.165 m³ sia in merito all'avvenuta messa fuori esercizio del serbatoio 26A a partire da gennaio 2020 dichiarata in sede di ispezione ed in merito alla quale non ha fornito evidenze (condizione n. 9a).
- Il Gestore non ha, inoltre, fornito evidenza dell'avvenuta messa fuori esercizio del serbatoio Day1 a partire da gennaio 2020. Si ritiene, dunque, opportuno che il Gestore fornisca chiarimenti in merito e che, in ogni caso, il Gestore debba procedere alla messa fuori esercizio del serbatoi Day 1 fornendo evidenza agli Enti di Controllo entro 30 giorni dal ricevimento della relazione di visita in loco (condizione n. 9b).
- In considerazione di quanto dichiarato dal Gestore ed indicato al paragrafo 7.1.1 del PIC relativamente al recepimento della MTD (Bref LCP pag. 477) riguardante l'implementazione ed adesione ad un sistema di gestione ambientale, si ritiene che il Gestore debba provvedere all'implementazione di una procedura per la gestione dei controlli e delle manutenzioni relative agli impianti di stoccaggio e bacini di contenimento (condizione n.10).

Gestione eventi incidentali

- Relativamente alla richiesta del GI di elaborare una “relazione sull'analisi delle cause incidentali dell'implosione del serbatoio day 1”, con nota del 09/03/2020, il Gestore ha comunicato che “nel corso dell'ispezione è stata consegnata un'offerta di Steel Tech s.r.l., società specializzata nella produzione e riparazione di serbatoi, finalizzata alla riparazione e/o sostituzione del serbatoio danneggiato. Nonostante i ripetuti solleciti, la società ha per le vie brevi comunicato che potrà consegnare quanto richiesto non prima del 26 marzo p.v.”. In considerazione di quanto comunicato dal Gestore con la suddetta nota del 09/03/2020, si ritiene di ribadire la necessità che il Gestore debba procedere alla messa fuori esercizio del serbatoi Day 1 fornendo evidenza agli Enti di Controllo entro 30 giorni dal ricevimento della relazione di visita in loco (condizione n. 11).
- Dalla documentazione relativa all'evento incidentale che ha coinvolto il serbatoio 26A fornita dal Gestore, non si riscontra l'avvenuta attuazione della procedura POA/08; inoltre, si evidenzia che tale procedura POA/08 non definisce le modalità di individuazione delle cause incidentale e delle misure correttive da porre in atto per evitare il ripetersi dell'evento incidentale. In considerazione di quanto dichiarato dal Gestore ed indicato al paragrafo 7.1.1 del PIC relativamente al recepimento della MTD (Bref LCP pag. 477) riguardante l'implementazione ed adesione ad un sistema di gestione ambientale, si ritiene che il Gestore debba provvedere all'aggiornamento della procedura POA/08 entro 30 giorni dal ricevimento della relazione di visita in loco (condizione n. 12a).

Ad oggi, non risulta trasmessa dal Gestore la relazione di Italiana Costruzioni 2000 relativa ai lavori eseguiti sul serbatoio 26A che lo stesso aveva comunicato nel verbale e che avrebbe dovuto inviare appena disponibile. Si

ritiene che il Gestore debba inviare tale relazione agli Enti di Controllo entro 30 giorni dal ricevimento della relazione di visita in loco (**condizione n. 12b**).

- Nel corso delle attività di sopralluogo eseguite in data 18/02/2020, il GI ha rilevato che, oltre al serbatoio 26A, risultava danneggiato il serbatoio 36A e che lo stesso risultava pieno sino a 12 m su 18 m di altezza dello stesso. Così come indicato a pagina 9/32 del verbale di svolgimento attività, **si ritiene che il Gestore debba procedere alla messa fuori esercizio anche del serbatoio 36A, unitamente ai serbatoi 26A e Day1 fornendo evidenza agli Enti di Controllo entro 15 giorni dal ricevimento della relazione di visita in loco (condizione n. 12 c).**
- I bacini di contenimento devono essere destinati unicamente al contenimento di eventuali sversamenti accidentali connessi alla gestione dei serbatoi in essi contenuti e che, pertanto, **il Gestore debba garantire la costante pulizia e manutenzione degli stessi e del relativo sistema di drenaggio provvedendo alla rimozione di ogni materiale stoccato all'interno (condizione n. 13)**
- Con nota del 09/03/2020, acquisita al protocollo ARPA con n.0015929 del 10/03/2020, il Gestore ha fornito la relazione "verifica serbatoi parco 26" prodotta dalla Steel Tech, il cui contenuto è riportato in Figura 7. Si ritiene che **il Gestore debba procedere all'esecuzione degli interventi individuati nella Relazione "verifica serbatoi parco 26" prodotta dalla Steel Tech (installazione di una seconda valvola di respirazione sul tetto dei serbatoi) prima della rimessa in esercizio dei serbatoi Day1, 26A e 36A inviando documentazione attestante l'avvenuta esecuzione degli interventi agli enti di controllo (condizione n. 14).**

Rifiuti

- Nel capannone erano infine presenti tre baie di carico parzialmente piene nelle quali avviene la miscelazione per l'invio in caldaia. **In merito, si ritiene che il Gestore dovrà formare un cumulo per ciascun EER, dotato di cartellonistica identificativa, e non per tipologia, al fine di migliorare la tracciabilità; inoltre, dovrà revisionare la planimetria del capannone biomasse solide perché le tipologie riportate non coincidono con quelle autorizzate. Il gestore dovrà altresì inviare attestazione in merito a quanto eseguito entro 30 giorni dal ricevimento della relazione di visita in loco (condizione n. 15).**
- Il GI ha acquisito copia della scheda indicata a pagina 53 del PMC relativa alle aree di stoccaggio R13. Nelle tabelle riportate nella scheda consegnata dal Gestore, relativa a tutto l'anno 2019 (Allegato 21- A al verbale di svolgimento attività ispettive), manca la colonna "origine del rifiuto". Si ritiene che **il Gestore dovrà revisionare la scheda di pag. 53 del PMC aggiungendo colonna "origine rifiuto" entro 30 giorni e inviare scheda dell'ultimo mese disponibile, appositamente compilata e (condizione n.16).**
- In riferimento ai rifiuti "ceneri pesanti (EER 100115)", RDP 87.351_18, e "ceneri leggere" (EER 100117), RDP 88.351_18, **il Gestore dovrà inviare la documentazione atta a dimostrare che i test per HP4 e HP8 siano stati eseguiti ai sensi del Reg. 440/2008, entro 15 giorni dal ricevimento della relazione di visita in loco; in particolare, dovrà fornire un rapporto di prova specifico, relativo al periodo di esecuzione del test, per ciascuno dei seguenti 2 certificati di SCA srl: RDP 87.351_18 e RDP 88.351_18 (condizione n. 17).** **In assenza della dimostrazione richiesta, si riterrà di proporre la segnalazione di non conformità e conseguente proposta di diffida.**
- Inoltre, **il Gestore dovrà revisionare la procedura di gestione rifiuti specificando che i certificati per la classificazione devono essere sempre completati con gli allegati relativi ai rapporti di prova dei test biologici ai sensi del Reg. 440/2008, se questi sono stati effettuati; tale procedura dovrà essere inviata agli Enti di Controllo entro 30 giorni dal ricevimento della relazione di visita in loco (condizione n.18).**

Scarichi Idrici

- **Nella procedura P0A/10 vi sono riferimenti generici al provvedimento di AIA; pertanto, si propone che il Gestore dovrà integrare la procedura del SGA "SGA P0A/10 IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE" con i riferimenti puntuali alle prescrizioni e alle condizioni di esercizio di cui al PIC e al PMC entro venti giorni dal ricevimento della relazione di visita in loco (condizione n. 19)**
- Il Gestore ha dichiarato di aver rinominato i punti di campionamento; conseguentemente, si ritiene necessario che il Gestore dovrà provvedere ad aggiornare la planimetria riportante i punti di campionamento **dello stabilimento riportante i punti di campionamento entro 30 giorni dal ricevimento della relazione di visita in loco (condizione n. 20).**
- In riferimento alla "procedura relativa allo svuotamento del serbatoio di hold up" inviata dal Gestore con nota del 09/03/2020, Si ritiene necessario che il Gestore provveda ad:
 - **identificare i componenti di impianto presenti nelle descrizioni di cui all'allegato E alla nota di riscontro del Gestore del 9 marzo 2020, , secondo opportuno tag number corrispondente ai relativi schemi di P&id, già richiesti in precedenti ispezioni entro 30 giorni dal ricevimento della relazione di visita in loco; il serbatoio di holdup/riunione/omogenizzazione/equalizzazione dovrà essere univocamente identificato nella procedura (condizione n. 21)**

- descrivere graficamente le tempistiche relative al processo di riempimento e svuotamento del serbatoio di hold up in relazione alle fasi di impianto a monte che adducono reflui e a valle che lo (condizione n. 22).

Capacità Produttiva

- Il Gestore dovrà revisionare le schede relative ai dati di “produzione e consumi energetici” inserendo i dati di produzione del solo anno 2019 (condizione n. 23).

Per effetto della visita in loco sono state accertate, alla data del presente Rapporto, violazioni del decreto autorizzativo in epigrafe, in particolare:

Gestione Combustibili

- **Gestione degli sfalci di potatura non classificati rifiuti, utilizzati presso BSI:**
Si rileva la violazione della prescrizione n. 58 (pag. 255 del PIC) del DM 331/2016 (violazione amministrativa n. 1) poiché:
 - a) non è stato implementato ed eseguito un piano di campionamento per la verifica dei requisiti degli sfalci di potatura non classificati rifiuti.
 - b) il cumulo degli sfalci di potatura non è univocamente identificato.Si ritiene, pertanto, che il Gestore debba provvedere all'attuazione delle seguenti azioni correttive:
 - a) **aggiornamento della procedura POA/03**, integrando un paragrafo che prevede il campionamento degli sfalci di potatura per la verifica della non pericolosità ai sensi del regolamento CLP (prevista da art. 185 lettera f del T.U.A.), determinando la concentrazione delle sostanze pertinenti classificate pericolose, e per la verifica dei principali parametri funzionali al processo di combustione. I campionamenti devono essere almeno annuali per ogni fornitore;
 - b) **il cumulo degli sfalci di potatura dovrà essere identificato da un apposito cartello che riporti la denominazione univoca, ossia una specifica denominazione elencata nella sezione 4 della Parte V dell'Allegato X alla parte V del D.Lgs 152/06**. Si chiede di inviare foto del cumulo con cartello identificativo.A tal fine, si ritiene che il Gestore debba inviare copia della procedura POA/03 revisionata e documentazione fotografica attestante l'esecuzione della misura correttiva di cui al punto b) entro 30 giorni dal ricevimento della relazione di visita in loco (proposta di diffida n. 1).

Eventi Incidentali

- **Gli eventi incidentali che hanno comportato il danneggiamento dei predetti serbatoi Day1, 26A e 36A non sono stati comunicati all'Ente di Controllo come previsto dalla prescrizione n. 115 del PIC, si evidenzia che gli eventi incidentali che hanno comportato il danneggiamento dei predetti serbatoi Day1, 26A (proposta di diffida n. 3).**
-

Per effetto della visita in loco si ritiene di **proporre all'Autorità Competente le seguenti misure da adottare:**

- In considerazione di quanto prescritto dal PIC relativo al procedimento ID 629_1006 riguardante l'iter istruttorio della relazione di riferimento che prevede che il gestore avrebbe dovuto presentare un aggiornamento della relazione di riferimento completa dei contenuti minimi di cui all'Allegato 2 al D.M. 272/2014 entro il 21/12/2017, il Gestore ha comunicato di aver inviato al MATTM la documentazione a marzo 2018 e che, ad oggi, non è stato comunicato l'avvio del procedimento di riesame. **Si propone di comunicare al MATTM la necessità di avviare il procedimento istruttorio ID 629_1006 relativo all'aggiornamento della relazione di riferimento (Proposta all'Autorità Competente delle misure da adottare).**

INSTALLAZIONE CASA OLEARIA ITALIANA

Per effetto della visita in loco sono state individuate alcuni rilievi per le quali si propongono le seguenti raccomandazioni.

Emissioni Convogliate

- Le cabine SME afferente i camini E7-COI ed E19-COI sono sprovviste della cartellonistica descrittiva delle stesse (criticità). Si ritiene che il Gestore dovrà provvedere al ripristino della cartellonistica descrittiva delle cabine SME afferente i camini E7-COI ed E19-COI (**Raccomandazione n. 2**).

Per effetto della visita in loco sono state individuate alcune criticità per le quali si propongono le seguenti **condizioni per il Gestore**.

Impianti di stoccaggio e manutenzioni

- In riferimento all'elenco dei serbatoi acquisito in sede ispettiva, si ritiene che **il Gestore dovrà procedere l'identificazione univoca di tutti i serbatoi presenti nell'area delle installazioni oggetto di AIA (DM n.331/2016), ivi compresi i serbatoi interrati entro 30 giorni (condizione n. 24).**
- In merito alle modalità adottate per il controllo della pressione atmosferica dei serbatoi interrati di esano, in sede di ispezione, il Gestore ha dichiarato che su tali serbatoi è installato un pressostato che misura il vuoto all'interno della camera tra la doppia parete dei serbatoi e che tale controllo viene seguito dagli operatori in campo periodicamente; il segnale d'allarme emesso è di tipo sonoro e luminoso in campo. **Si ritiene che il Gestore dovrà:**
 - **provvedere alla registrazione dei controlli eseguiti in campo per la verifica del corretto funzionamento di tale sistema di controllo (pressostato) ed al collegamento del relativo segnale d'allarme in remoto presso la sala controllo;**
 - **presentare uno studio di fattibilità per l'installazione di un sistema di controllo della tenuta di tutti i serbatoi interrati, ivi comprese le n. 42 vasche interrate (indicate come deposito 24 nella planimetria riportata in Allegato 1 al verbale di svolgimento attività ispettive) (condizione n. 25).** Il tutto deve essere eseguito e documentato all'Autorità di Controllo entro 60 giorni:
- Con nota del 05/11/2019, acquisita al protocollo ARPA con n. 0079905 -del 06/11/2019, il Gestore ha trasmesso copia del modulo "MOD-01/POA-05-Elenco macchinari/attrezzature ambientamenti rilevanti". Tale modulo non riporta l'indicazione apparecchiature rilevanti ai fini ambientali relative ai sistemi di sicurezza e di trattamento delle emissioni idriche. **Si ritiene, quindi, che il Gestore dovrà aggiornare l'elenco riportato nel modulo "MOD-01/POA-05 indicando "tutti i componenti e sistemi rilevanti ai fini ambientali, ovvero tutti i sistemi di sicurezza e di trattamento delle emissioni atmosferiche ed idriche" e debba, conseguentemente attuare "un adeguato programma di manutenzione ordinario tale da garantire l'operabilità ed il corretto funzionamento di tutti i componenti e sistemi rilevanti ai fini ambientali" in conformità alla procedura n. 113 del PIC (condizione n. 26).**

Rifiuti

- Con riferimento alla Condizione 7d del rapporto finale di ispezione ISPRA n. 60373/2019, ai fini della verifica dei certificati di classificazione dei rifiuti, entro 15 giorni dal ricevimento della relazione di visita in loco, **il Gestore dovrà inviare adeguata documentazione a dimostrazione che il test per HP4 e HP8 ai sensi del Reg. 440/2008, i cui soli risultati sono riportati nel certificato, sia effettivamente stato eseguito**, attraverso l'invio di un rapporto, descrivente la prova, i metodi, i materiali e quant'altro sia necessario ai fini della verifica della conformità del test eseguito. **Il Gestore, entro 60 giorni, dovrà fornire il suddetto rapporto, relativo al periodo di esecuzione del test, in relazione al seguente certificato di SCA srl: RDP n.89.351_18 (condizione n. 27a).** Si ritiene che, in assenza della dimostrazione richiesta, si riterrà opportuno proporre all'Autorità di Controllo la segnalazione di non conformità e proposta di diffida.
- La procedura di gestione rifiuti dovrà essere revisionata, specificando che i certificati per la classificazione devono essere sempre completati con gli allegati relativi ai rapporti di prova dei test biologici ai sensi del Reg. 440/2008, se questi sono stati effettuati; tale procedura dovrà essere inviata agli Enti di Controllo entro 30 giorni dal ricevimento della relazione di visita in loco (condizione n. 27b).

Acque Meteoriche

- In merito a quanto riscontrato dal GI in sede di ispezione ed, in particolare, all'apertura dei rubinetti dei punti di campionamento SF4-COI, SF5-COI, SF9-COI, da cui è fuoriuscito liquido caratterizzato da un forte odore di zolfo (uovo marcio), si prende atto delle dichiarazioni del Gestore riportate nell'allegato F alla nota di "Riscontro al verbale di svolgimento e chiusura di visita ispettiva ordinaria del 17-20/02/2020" del 9/03/2020, in particolare del fatto che le acque sono state riversate in 5 cisternette e caratterizzate. Tuttavia, si ritiene che **il Gestore dovrà inviare i formulari relativi allo smaltimento del refluo proveniente dalla condotta di adduzione ai pozzi disperdenti appena disponibili (condizione n. 28).**
- Nella nota di "Riscontro al verbale di svolgimento e chiusura di visita ispettiva ordinaria del 17-20/02/2020", il Gestore non descrive la procedura adottata per la manutenzione delle predette vasche e riporta che non sono stati prodotti rifiuti costituiti da sabbia e olio dalla manutenzione delle suddette vasche. Pertanto, si chiede al **Gestore di indicare e produrre la procedura del SGA relativa alla manutenzione degli impianti di trattamento delle acque meteoriche dando evidenza degli aggiornamenti che ha effettuato ai fini della prevenzione da incidenti entro 30 giorni dal ricevimento della relazione di visita in loco (condizione n. 29).**

- Considerato che la condizione per cui non si sono prodotti rifiuti di olio e sabbia nelle tre vasche interrato, può essere indice di un malfunzionamento delle vasche, si ritiene che **il Gestore dovrà eseguire un nuovo collaudo delle predette vasche interrate e dovrà inviare documentazione attestante l'avvenuta esecuzione entro 90 giorni dal ricevimento della relazione di visita in loco (condizione n. 30).**
- Il GI ha in sede di visita ispettiva ha chiesto al Gestore di effettuare un nuovo campionamento ed analisi, determinando lo zolfo per i rifiuti EER 060314, sali presenti nella zona dell'impianto di cristallizzazione, e per i fanghi dell'impianto di depurazione (Attività 9), tuttavia i certificati non sono pervenuti nei 30 giorni fissati per le richieste formulate a verbale. Pertanto, **si ritiene che il Gestore dovrà inviare i nuovi certificati dei Sali e dei Fanghi entro 15 giorni dal ricevimento della relazione di visita in loco (condizione n. 31a).**
- Inoltre, il Gestore non ha fornito riscontro in merito alla richiesta del GI di eseguire *“una nuova classificazione con le medesime specifiche anche per i fanghi dell'impianto di depurazione (Attività 9)”* entro 30 giorni ovvero entro il 30/03/2020. Pertanto, **si ritiene che il Gestore dovrà inviare riscontro alla prescrizione presente nel verbale di ispezione relativa “alla classificazione con le medesime specifiche anche per i fanghi dell'impianto di depurazione (Attività 9)” entro 15 giorni dal ricevimento della relazione di visita in loco (condizione n. 31b).**
- In riferimento alla gestione delle acque meteoriche dell'attività 6 COI, nel verbale di svolgimento dell'attività ispettiva, il Gestore si è impegnato a *“trasmettere una relazione descrittiva dell'attuale sistema di captazione, trattamento e smaltimento delle stesse nelle more della chiusura dello stoccaggio della sansa vergine e del conseguente risistemazione delle aree di piazzale entro 20 giorni.”*. Tuttavia, il gestore non ha fornito riscontro con una specifica relazione descrittiva dell'attuale sistema di gestione delle acque meteoriche dell'attività 6 COI. Pertanto, **si ritiene che il Gestore dovrà fornire riscontro alla predetta richiesta del GI elaborando una specifica relazione descrittiva del sistema di gestione delle acque meteoriche dell'attività 6 COI dando evidenza dello stato di avanzamento dei lavori delle aree di piazzale entro 15 giorni dal ricevimento della relazione di visita in loco (condizione n. 32).**

Emissioni Convogliate

- Il Gestore non ha comunicato il guasto dello strumento Ultramat del 24/05/2019 all'Autorità di Controllo; la revisione dello strumento di misura Ultramat del camino E7-COI (inviato alla casa madre per manutenzione) ha comportato il passaggio (lo switch) del monitoraggio in continuo del camino E7-COI a carico dello SME di Backup e programmazione di una nuova QAL2 sui camini E7-COI ed E19-COI eseguita in data 20/01/2020. **Si ritiene necessario che il Gestore dovrà inviare tempestiva comunicazione agli Enti di controllo in merito a guasti/disservizi della strumentazione primaria dello SME che comportano una manutenzione di lunga durata (condizione n. 33).**
- In relazione ai test di sorveglianza settimanale QAL2 dei camini del E7-COI, E9-COI ed E19-COI ed all'esecuzione della nuova QAL2, **si ritiene necessario che il Gestore invii agli Enti di Controllo:**
 - **la relazione finale QAL2 ai camini E7-COI, E9-COI ed E19-COI agli Enti di Controllo e di comunicare la data di implementazione a sistema dei nuovi parametri delle rette di taratura entro 30 giorni dal ricevimento della relazione di visita in loco (proposta di condizione per il Gestore);**
 - **informazione sulle date di svolgimento delle manutenzioni periodiche (QAL2 e le IAR-AST) previste sugli SME ai sensi norma tecnica UNI EN 14181 con congruo anticipo (almeno con 15gg prima) al fine di poter consentire le opportune verifiche (condizione n. 34a).**
- Dal confronto dei report SME disponibili c/o i portali SME del camino E9-COI rispetto a quelli dei camini E7-COI ed E9-COI si riscontrano delle differenze; pertanto, **si ritiene opportuno chiedere al Gestore di rendere omogenei i report SME e di inviare documentazione attestante l'avvenuta revisione entro 30 giorni dal ricevimento della relazione di visita in loco (condizione n. 34b).;**
- Dall'analisi dei dati SME (elementari e medi – tramite il c.d. “tracciato 4343”) trasmessi quotidianamente dall'azienda secondo quanto previsto dalla procedura di trasmissione dei dati di ARPA si riscontrano criticità ed incongruenze rispetto alle richieste formulate dall'Agenzia in precedenti ispezioni; pertanto, si ritiene opportuno che **il Gestore effettui un incontro tecnico con ARPA Puglia finalizzato a definire le modalità di elaborazione dei report SME e di gestione dei relativi portali web entro 90 giorni dal ricevimento della relazione di visita in loco; a tal fine, il Gestore dovrà inviare specifica comunicazione ad ARPA Puglia entro i 30 giorni successivi alla ricezione della relazione di visita in loco al fine di concordare le date e modalità dell'incontro tecnico (condizione n. 34c).**

Emissioni Orogene

- Dall'analisi della documentazione sui monitoraggi effettuati in impianto per quanto attiene le emissioni orogene durante l'annualità 2019, si rileva una **criticità** relativa alla frequenza di campionamento associata al camino E13-COI in quanto il PMC (Rif. tabella Pag. 31) prescrive, per tutte le sorgenti convogliate su citate, misurazioni

con frequenza trimestrale. Pertanto, si ritiene che il Gestore dovrà eseguire i monitoraggi delle emissioni odorigene con frequenza trimestrale anche per il camino al camino E13-COI (condizione n. 35).).

- in riferimento alle emissioni odorigene, il Gestore ha indicato, al punto 4), di voler inserire a pag. 34 del PMC, dopo la fine del penultimo capoverso, l'elenco delle sorgenti odorigene convogliate e diffuse presenti in impianto, **si ritiene utile che il Gestore chieda di inserire nel PMC, a pag. 34 nel punto indicato, una tabella inerente alle misurazioni sulle sorgenti odorigene presenti in impianto, contenente in analogia con la tabella presente a pag. 31 del PMC, tutte le informazioni riguardanti la sorgente, i parametri da monitorare su di essa, i limiti prescritti, la frequenza di monitoraggio ((condizione n. 36).).**
- Gli studi di impatto olfattivo trasmessi necessitano di ulteriori modifiche, in particolare in riferimento ai dati utilizzati come input ai modelli di dispersione, **il Gestore dovrà integrare gli studi modellistici utilizzando dati in input al modello ottenuti a partire da valori di concentrazione di odore annuali e riferibili in conformità alla L. R. 23/15 seguendo le indicazioni riportate nell'allegato parere specialistico prot. n.22515 del 10/04/2020 riportato in Allegato 4 (condizione n. 37).**
- In relazione al monitoraggio delle emissioni odorigene, si ritiene che **il Gestore dovrà inoltrare ad ISPRA e ad ARPA Puglia i risultati dei singoli campionamenti che verranno eseguiti su tutte le sorgenti odorigene presenti in impianto così come individuate ed elencate nel programma di monitoraggio degli odori, entro un mese dall'esecuzione degli stessi, provvedendo ad inoltrare contestualmente tutte le informazioni necessarie per poter verificare la conformità degli stessi alla legge 23/15 e alle norme tecniche di settore (verbali di campionamento associati al prelievo dei singoli campioni, rapporti di prova contenenti tutte le informazioni necessarie per la verifica della conformità delle analisi effettuate in particolare in riferimento alle analisi olfattometriche) 4 (condizione n. 38).**

Acque Meteoriche

Nell'ambito delle attività ispettive è stato eseguito un campionamento al punto SF4-COI (cfr. Figura 2) ed un campionamento al punto SF9-COI (Figura 3). Tali campionamenti sono stati finalizzati alla verifica del rispetto della prescrizione 83) *Le acque meteoriche di dilavamento, inviate a recupero tramite gli scarichi da SF4-COI a SF13-COI ad Ecoacque, devono essere conformi ai limiti riportati in tabella 3 (Scarico in acque superficiali) Allegato 5 del DLgs 152/06 e s.m.i..*

Il rapporto di prova n. 2222-2020 REV. 0 del 08/04/2020 relativo al campionamento eseguito al punto SF4-COI indica i superamenti dei valori limite, di cui alla predetta Tabella 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., per i parametri Tensioattivi totali, COD, FOSFORO TOTALE e AZOTO AMMONIACALE (violazione ambientale ai sensi dell'art. 29quattordices, comma 3, lettera a), del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.).

Il rapporto di prova n. 2223-2020 REV. 0 relativo al campionamento al punto SF9-COI indica i superamenti dei valori limite, di cui alla predetta Tabella 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., per i parametri COD, FOSFORO TOTALE e AZOTO AMMONIACALE (violazione ambientale ai sensi dell'art. 29quattordices, comma 3, lettera a), del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.).

In considerazione di quanto sopra, si ritiene che la mancata ottemperanza della prescrizione 83 del PIC relativa alla conformità ai limiti riportati in Tabella 3 (scarico in acque superficiali) Allegato 5 del DLgs 152/06 e s.m.i. comporti l'applicazione dell'art. 29quattordices, commi 3 lettera a) (**proposta di diffida n. 4**); si osserva altresì che le condotte di raccolta delle acque meteoriche che si sviluppano lungo tutta l'estensione dell'impianti, risultano cariche di materiale stagnante o di depositi fangosi e di conseguenza le acque meteoriche risultano inquinate per il dilavamento della rete fognaria e di alcuni piazzali),

Il Gestore dovrà comunque, inviare, entro 30 giorni, una relazione che identifichi le cause che hanno determinato il superamento dei suddetti valori limite e la tossicità del campione. La relazione dovrà contenere le azioni adottate/da adottare per la risoluzione delle violazioni riscontrate e per impedire il ripetersi dell'evento. Inoltre, considerato che anche nelle precedenti attività ispettive, i campionamenti agli scarichi hanno evidenziato la tossicità del campione, nella predetta relazione dovrà essere eseguito un esame dell'intero sistema fognario ed individuate le necessarie azioni da intraprendere per garantire il rispetto dei valori limite indicati nel provvedimento AIA su tutti i punti di scarico afferenti agli impianti di Casa Olearia Italiana e dell'interconnessa installazione Ital Green Energy (**condizione n. 39**).

Per effetto della visita in loco sono state accertate, alla data del presente Rapporto, l'ulteriore violazione del decreto autorizzativo in epigrafe, in merito a quanto segue :

Impianti di stoccaggio e manutenzioni

- In merito all'utilizzo del serbatoio 45A da parte di Ital Green Energy, con nota del 09/03/2020, il Gestore ha comunicato che *"a integrazione di quanto già riportato a verbale, si fa presente che la comunicazione è in fase avanzata di redazione"*, tuttavia ad oggi non risulta ancora pervenuta. **In considerazione di quanto sopra, si ritiene**

che la mancata comunicazione di modifica dell'AIA, ai sensi dell'art. 29nonies, potrebbe comportare l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 29quattordices, commi 5 (in caso di modifica sostanziale) o 6 (in caso di modifica non sostanziale), del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.³ (violazione ambientale). Pertanto, si ritiene che il Gestore debba immediatamente interrompere l'utilizzo del serbatoio 45A inviando formale comunicazione agli Enti di Controllo ed all'Autorità Competente Qualora il Gestore intenda nuovamente utilizzare il serbatoio 45A, egli dovrà presentare all'Autorità Competente richiesta di modifica dell'AIA ai sensi dell'art.29nonies del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. (proposta di diffida n. 2).

Alla luce delle attività svolte, si ritiene altresì di indicare all'A.C. le seguenti **proposte di prescrizione:**

- In considerazione delle numerose segnalazioni di disturbo olfattivo pervenute alla scrivente Agenzia dalla popolazione residente nell'abitato del comune di Monopoli, in particolare nell'ultima annualità, ed in considerazione dell'ubicazione dell'impianto nella zona industriale di Monopoli caratterizzata dalla presenza nell'area di impianti con significativo impatto osmogeno, sebbene si ritenga ottemperata la prescrizione n. 117 del PIC, si ritiene opportuno proporre le seguenti condizione per il Gestore:
 - **il Gestore effettui i campionamenti su tutte le sorgenti odorigene (come su elencate), con frequenza trimestrale posto che la L.R. 23/2015 individua la frequenza semestrale come intervallo minimo per l'esecuzione dei monitoraggi (comma 6 art. 1).**
 - anche in considerazione della percezione di odori diffusi che il GI ha riscontrato durante le visite in loco, **si ritiene necessario infatti, che il Gestore intensifichi i monitoraggi olfattometrici per i primi due anni a partire dalla ricezione della relazione di visita in loco.** Tale frequenza potrà essere modificata, a fronte dei dati di concentrazione delle sostanze odorigene e della concentrazione di odore ottenuti durante i primi due anni di monitoraggio, nel caso in cui non si riscontrino particolari criticità.

Installazioni Ital Green Energy e Casa Olearia Italiana

Per effetto della visita in loco sono state individuate alcune criticità per le quali si propongono le seguenti **condizioni per il Gestore.**

Rifiuti - Verifiche sugli Adempimenti Amministrativi per la Gestione dei Rifiuti

- In riferimento a quanto previsto dalla prescrizione 40 del paragrafo 9.1.7. del DM 331/2016, che il rispetto della gerarchia nella gestione dei rifiuti ossia favorire quando possibile il recupero piuttosto che lo smaltimento, ed in merito al destino finale del EER 020399, si ritiene che il Gestore dovrà spiegare come mai in alcuni casi il rifiuto è inviato a recupero R13 e in altri casi a smaltimento D15; in ogni modo, dato che le due suddette operazioni di trattamento rifiuti sono attività preliminari, il Gestore dovrà indicare il destino finale, con riferimento sia agli impianti finali autorizzati al recupero (ad esempio cementifici o industria del laterizio), sia a quelli di smaltimento (ad esempio discarica) **(condizione n. 39).**
- In riferimento al codice EER 020399, relativo a "terre esauste da filtrazione oli", il Gestore dovrà chiarire se esistono rifiuti diversi da terre esauste, ma codificati con il medesimo codice, considerato che, dall'analisi dell'estratto del rapporto annuale 2018, relativo alla produzione dei rifiuti COI, emerge, che con lo stesso codice si identificano tre tipi diversi di rifiuti. **Pertanto, il Gestore dovrà indicare se tali rifiuti siano stati classificati tramite certificati specifici e dovrà descrivere il ciclo produttivo e la destinazione finale di ogni tipo di rifiuto (riferimento all'impianto/i)) (condizione n. 40a).**
- **Il Gestore dovrà altresì provvedere alla separazione delle diverse tipologie dei predetti rifiuti ed l'identificazione degli stessi nel deposito 24, così come ben diversificate le descrizioni del rifiuto nella seconda colonna nelle registrazioni del registro di carico) (condizione n. 40b).**
- Il modello stampato del registro di carico e scarico di COI, sebbene derivante dalla stampa di un registro informatizzato, non è conforme all'allegato A al DM 148/1998 relativo al registro per il produttore di rifiuti, **si rileva il mancato rispetto della prescrizione n. 49 del DM 331/2016 (pag. 254), sanzionabile ex. Art. 29-quattordices comma 2, poiché, pur essendo garantita la tracciabilità delle operazioni, il formato del registro di carico e scarico non è conforme all'allegato A del DM 148/2008, così come previsto dal c.6 dell'art. 190 del D.Lgs 152/06 citato nella prescrizione 49.**
A tal fine, si ritiene che il Gestore dovrà provvedere a modificare il software utilizzato per la tenuta del registro informatizzato deve in modo tale che le stampe delle pagine del registro siano conformi all'allegato

³ La valutazione della tipologia di modifica, sostanziale o non sostanziale, è in capo all'Autorità Competente ai sensi dell'art. 29nonies del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i..

A del DM 148/1998; il Gestore dovrà inviare un esempio di stampa secondo lo standard corretto agli Enti di Controllo entro 15 giorni dal ricevimento della relazione di visita in loco (condizione n. 41).

Sistema di Gestione Ambientale

- Alla luce dei rilievi formulati nella presente relazione, si ritiene che il gestore dovrà provvedere all'esecuzione di un'analisi ambientale di dettaglio dei sistemi di gestione ambientale relativi alle società Ital Green Energy e Casa Olearia Italiana al fine di verificare il completo recepimento di tutte le prescrizioni del DM 331/2016 e, sulla base degli esiti di tale analisi, dovrà provvedere alla revisione dei relativi sistemi di gestione ambientale; a tal fine, il Gestore dovrà trasmettere agli Enti di Controllo una tabella descrittiva della corrispondenza tra ogni prescrizione del DM 331/2016 ed i punti del SGS entro 180 giorni dal ricevimento della relazione di visita in loco (condizione n. 42).

Emissioni Sonore

- In riferimento a quanto prescritto al Par. 9.1.6 e Par. n. 9.2.6 del PIC ed in riscontro alla condizione per il Gestore n.1 della Relazione di Visita in Loco Prot. ISPRA n. 60373/2019 (prot. ARPA n. 76679/2019) e della condizione indicata nella relazione ISPRA prot. n.59290 del 09/10/2018 (rif. ARPA Puglia prot. n.65478/2018), nonché alla documentazione acquisita in sede ispettiva, si evidenzia che non sono state ottemperate compiutamente le prescrizioni impartite a seguito delle precedenti visite ispettive di cui alla relazione ISPRA prot. n.59290 del 09/10/2018 (rif. ARPA Puglia prot. n.65478 del 10/10/2018) e alla relazione ISPRA prot. n.59290 del 09/10/2018 (rif. ARPA Puglia prot. n.65478 del 10/10/2018, si ritiene che il Gestore dovrà eseguire ulteriori rilievi fonometrici, nel periodo di riferimento notturno come indicato ai punti 1) e 2) della relazione ARPA prot. n.13274 del 28/02/2020 ed eseguire un ulteriore controllo sia nel periodo diurno che nel periodo notturno nelle condizioni peggiori acusticamente ed ad impianti fermi entro il 31 dicembre 2020 (condizione n. 43).

Il presente Rapporto conclusivo, valido come Relazione visita in loco, redatto ai sensi dell'art. 29-*decies*, comma 5, contiene i pertinenti riscontri in merito alla conformità dell'installazione alle condizioni di autorizzazione e le conclusioni riguardanti eventuali azioni da intraprendere.

Si riporta, infine, una tabella sintetica di riepilogo degli esiti della visita in loco.

Date visita in loco	Dal 17/02/2020 al 20/02/2020
Data chiusura visita in loco	20/02/2020
Campionamenti	SI
Violazioni amministrative	SI
Violazioni penali	SI
Accertamento violazioni e proposta di diffida	SI
Condizione per il Gestore	SI

Allegato n: 1: Contributo ARPA Puglia al Rapporto Conclusivo di Ispezione completo dei relativi allegati